

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 69

30° anno

12 marzo 1987

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 678/87 del Consiglio, del 26 gennaio 1987, relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsti dall'accordo internazionale del 1983 sul caffè quando i contingenti non sono in vigore 1
- Regolamento relativo all'applicazione di un sistema di certificati d'origine quando i contingenti non sono in vigore 4
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/166/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 16 gennaio 1987, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 24
- Accordo internazionale sul cacao del 1986 26

- ★ Informazione sull'entrata in vigore dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 .. 54

87/167/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale 55

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 678/87 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1987

relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsti dall'accordo internazionale del 1983 sul caffè quando i contingenti non sono in vigore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù della decisione 83/539/CEE⁽³⁾ la Comunità applica a titolo provvisorio l'accordo internazionale del 1983 sul caffè, dopo l'entrata in vigore provvisoria di quest'ultimo, avvenuta il 1° ottobre 1983;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3761/83⁽⁴⁾ ha instaurato il sistema di certificati d'origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti;

considerando che il comitato esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè ha stabilito le norme riguardanti l'applicazione di un sistema di certificati di origine nel quadro di detto accordo quando i contingenti non sono in vigore;

considerando che le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 2686/76⁽⁵⁾, relativo al sistema dei certificati d'origine previsti dall'accordo internazionale sul caffè del 1976, sono state sostituite dalle norme soprammenzionate e che il regolamento (CEE) n. 2686/76 deve pertanto essere abrogato;

considerando che è necessario prendere le misure adeguate per l'applicazione del nuovo sistema di certificati nella Comunità e prevedere che esso sia applicato senza discriminazione tra gli importatori comunitari;

considerando che per assicurare una buona gestione amministrativa e stabilire chiaramente i periodi di applicazione effettiva del presente regolamento, nonché per conformarsi alla norma 11 dell'allegato del presente regolamento e alla norma 17 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3761/83, è opportuno prevedere che la Commissione precisi, conformemente alle decisioni dell'Organizzazione internazionale del caffè o del suo comitato esecutivo, non appena i contingenti sono sospesi o ristabiliti, la data a partire dalla quale le relative disposizioni sono applicabili o cessano di esserlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'attuazione dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè si applica il regolamento relativo all'applicazione di un sistema di certificati d'origine quando i contingenti non sono in vigore, adottato dal comitato esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè e allegato al presente regolamento.

Articolo 2

L'importazione nella Comunità di caffè e di estratti o essenze di caffè delle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della tariffa doganale comune originari o provenienti da paesi membri o non membri dell'accordo internazionale non è subordinata alla presentazione dei certificati previsti dall'accordo stesso.

Articolo 3

L'esportazione fuori della Comunità di caffè e di estratti o essenze di caffè delle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 103 del 21. 4. 1983, pag. 1.

(3) GU n. L 308 del 9. 11. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 309 del 10. 11. 1976, pag. 1.

tariffa doganale comune non è subordinata alla presentazione dei certificati previsti dall'accordo.

Articolo 4

La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale le misure previste dal presente regolamento sono applicabili o cessano di esserlo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2686/76 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

INDICE

	Pagina
Norma 1	Definizioni 4
Norma 2	Tipi di certificati e norme da osservare per la loro stampa 4
Norma 3	Periodo di validità dei certificati di origine 5
Norma 4	Contrassegni apposti sui sacchi o altri contenitori destinati all'esportazione 5
Norma 5	Esportazione di caffè a destinazione dei paesi membri 6
Norma 6	Responsabilità degli esportatori nei paesi membri esportatori 7
Norma 7	Esportazioni di caffè a destinazione di paesi non membri 7
Norma 8	Caffè importato dai paesi membri o posto sotto controllo doganale 8
Norma 9	Rinvio delle marche per l'esportazione di caffè non utilizzate 8
Norma 10	Rinvio delle marche di transito T e NT non utilizzate 9
Norma 11	Applicazione e sospensione 9
Norma 12	Disposizioni transitorie 9
Norma 13	Attuazione 9
Norma 14	Emendamenti 9
Norma 15	Osservanza del regolamento 9
Allegato 1	Certificato di origine su modulo O 11
Allegato 1 A	Norme da osservare nella disposizione del certificato di origine su modulo O 13
Allegato 1 B	Direttive generali relative alla compilazione del certificato di origine su modulo O 15
Allegato 2	Certificato di origine su modulo X 17
Allegato 2 A	Norme da osservare nella disposizione del certificato di origine su modulo X 19
Allegato 2 B	Direttive generali relative alla compilazione del certificato di origine su modulo X 21
Allegato 3	Elenco dei membri e loro numero di codice 23

ALLEGATO

(TRADUZIONE)

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI CERTIFICATI D'ORIGINE QUANDO I CONTINGENTI NON SONO IN VIGORE

Norma 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

Per *certificato di origine su modulo O valido per l'esportazione nei paesi membri* si intende un certificato di origine redatto su modulo O di cui all'allegato 1, rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento da un servizio di certificazione del paese membro produttore che ha esportato il caffè di cui al certificato, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) la destinazione che figura sul certificato è quella di un paese membro;
- b) sul certificato figura la dicitura «ORIGINALE» nonché il timbro del servizio doganale del paese membro produttore dal quale è stato esportato il caffè di cui al certificato;
- c) il certificato è valido solo per accompagnare il caffè al quale si riferiva al momento in cui è stato rilasciato;
- d) il certificato non è stato precedentemente compilato nella parte B né dichiarato non valido dall'Organizzazione.

Per *certificato di origine su modulo X valido per l'esportazione nei paesi non membri* si intende un certificato di origine redatto su modulo X di cui all'allegato 2, rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento da un servizio attestazione del paese membro produttore che ha esportato il caffè di cui al certificato, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) sul certificato figura la dicitura «ORIGINALE» nonché il timbro del servizio doganale del paese membro produttore dal quale è stato esportato il caffè di cui al certificato;
- b) il certificato è valido solo per accompagnare il caffè al quale si riferiva al momento in cui è stato rilasciato.

Per *esportazione di caffè* si intende una partita di caffè che lascia il territorio doganale del paese in cui è stato prodotto.

Per *importazione di caffè* si intende una partita di caffè che entra nel territorio doganale di un paese o di un'unione doganale dopo che i servizi doganali e, eventualmente, altre autorità competenti l'abbiano resa disponibile, avendo

ottemperato a tutte le necessarie formalità, per la trasformazione e/o per il consumo interno.

Per *caffè sotto controllo doganale* si intende il caffè che non può essere trasferito all'esterno della zona soggetta alla giurisdizione di un servizio doganale senza il consenso di quest'ultimo.

Per *servizio doganale* si intende il servizio doganale di un paese membro ovvero ogni altra autorità competente che sia appositamente designata da un paese membro e accettata dal direttore esecutivo.

Per *timbro del servizio doganale* si intende un timbro, preferibilmente in rilievo, accompagnato dalla firma o da altro segno equivalente, del funzionario doganale autorizzato e dalla data in cui viene apposto.

Per *servizio di certificazione* si intende un servizio approvato ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo 43 dell'accordo internazionale sul caffè del 1983 per svolgere le funzioni specificate nei paragrafi 1 e 2 di detto articolo.

Norma 2

TIPI DI CERTIFICATI E NORME DA OSSERVARE PER LA LORO STAMPA

Certificati di origine

1. I certificati di origine emessi per le esportazioni nei paesi membri sono stampati sul modulo O di cui all'allegato 1 e vengono compilati e rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le direttive per la compilazione di detti certificati figurano nell'allegato 1 B.

2. I certificati di origine emessi per le esportazioni nei paesi non membri sono stampati sul modulo X di cui all'allegato 2 e vengono compilati e rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le direttive per la compilazione di detti certificati figurano nell'allegato 2 B.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 della presente norma, la casella 10 del certificato di origine sul modulo O e la casella 11 del certificato di origine sul modulo X possono essere modificate per consentire che vengano apposti al massimo cinque contrassegni di identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè:

ESEMPIO

Certificato di origine su modulo O

10. Shipping marks a. ICO Identification Mark --- / --- / --- b. Other marks	11. Number of bags or other containers	12. Description of coffee <input type="checkbox"/> Green (Crude) <input type="checkbox"/> Roasted <input type="checkbox"/> Soluble <input type="checkbox"/> Other	13. Net weight of shipment 14. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. Other relevant information			

Norme da osservare per la stampa dei certificati

4. Tutti i certificati hanno le dimensioni della norma ISO A.4 (210 mm × 297 mm; 8 1/3" × 11 2/3") con una differenza massima tollerata di ± 2 mm (1/16").

5. I certificati sono rilasciati sotto forma di un originale e almeno due copie. I servizi di certificazione possono emettere tutte le copie supplementari per uso interno che essi reputano utili o necessarie.

6. Per gli originali dei certificati viene usata carta bianca di pasta chimica del peso di almeno 70 g/m². Ogni originale porta in chiare lettere la scritta «ORIGINALE».

7. La prima copia dei certificati di origine su modulo O e su modulo X porta in chiare lettere la scritta «PRIMA COPIA — per l'OIC Londra» ed è stampata su carta di colore verde.

8. Ogni copia supplementare, che ha un colore diverso dal verde, porta in chiare lettere la scritta «COPIA — solo per uso interno» e può contenere le ulteriori istruzioni che saranno ritenute utili dal servizio che ha rilasciato il certificato.

9. A meno che il direttore esecutivo e un membro non abbiano convenuto diversamente, ogni membro si incarica della stampa dei certificati che utilizza secondo le istruzioni che figurano negli allegati 1 e 2. Affinché tutti i certificati siano stampati secondo modelli uniformi, i tipografi devono osservare le norme di cui agli allegati 1 A e 2 A.

10. Nella prima copia e nelle copie successive dei certificati lo spazio destinato alla parte B dei moduli di cui agli allegati 1 e 2 può essere lasciato in bianco o usato sia dal membro interessato per riportarvi le informazioni che gli sono necessarie, sia dall'organizzazione per scopi statistici o di altro genere.

11. I certificati possono essere stampati in due lingue di cui una, a meno che il direttore esecutivo e un membro non abbiano convenuto diversamente, deve essere l'inglese. Quando sono stampati in più lingue la seconda lingua è, se possibile, stampata in corsivo.

Norma 3

PERIODO DI VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

I certificati di origine su modulo O e su modulo X non hanno un periodo di validità determinato.

Norma 4

CONTRASSEGNI APPOSTI SUI SACCHI
O ALTRI CONTENITORI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE

Ad ogni esportazione di caffè viene assegnato un contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè, da apporre esclusivamente su una determinata partita. Il contrassegno di identificazione, che è stampato su una linguetta metallica attaccata ai sacchi o altri contenitori e indicato nel certificato di origine, è composto dal numero di codice del paese membro [l'Organizzazione potrà assegnare fino a tre cifre ⁽¹⁾], dal numero di codice del piantatore o dell'esportatore (un paese membro potrà assegnare fino a quattro cifre ad ogni piantatore o esportatore) e dal numero d'ordine della partita di caffè (il piantatore o l'esportatore potrà indicare fino a quattro cifre per ogni partita di caffè che esporta, iniziando dal numero 1, per la prima partita esportata a partire dal 1° ottobre di ogni anno, e continuando in ordine consecutivo fino al 30 settembre incluso dell'anno successivo).

(¹) Vedi allegato 3.

ESEMPIO

27 (codice del paese)	1 (codice del piantatore o dell'esportatore)	17 (codice della partita)
--------------------------	--	---------------------------------

Per consentire all'Organizzazione di effettuare lo spoglio dei certificati mediante elaboratore è indispensabile che il contrassegno di identificazione non sia composto in alcun caso da più di 11 cifre.

*Norma 5***ESPORTAZIONE DI CAFFÈ A DESTINAZIONE DEI PAESI MEMBRI**

1. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 10 della presente norma, ogni esportazione di caffè proveniente da un paese membro e destinata a qualsiasi altro membro è accompagnata da un certificato di origine valido, redatto su modulo O, compilato e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Un contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè viene apposto su tutti i sacchi o altri contenitori in conformità della norma 4.

3. L'originale e la prima copia di ogni certificato di origine su modulo O portano il timbro del servizio doganale del paese membro che ha emesso il certificato. Detto timbro viene apposto quando il servizio doganale ha la prova che l'esportazione avrà luogo.

4. L'originale di ogni certificato di origine su modulo O viene consegnato all'esportatore o al suo agente ed accompagna i documenti di spedizione. Il contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè e il numero di riferimento del certificato di origine (composto dal codice del paese, dal codice del porto e dal numero d'ordine) vengono indicati, a meno che il direttore esecutivo e un paese membro non abbiano convenuto diversamente, sulla fattura e/o la (le) polizza(e) di carico.

5. La prima copia di ogni certificato di origine su modulo O e una copia della relativa polizza di carico vengono trasmesse all'Organizzazione dal membro che rilascia il certificato, al più presto e comunque entro un termine di ventuno giorni dalla data di spedizione, con i mezzi più rapidi e più sicuri. Se una partita di caffè viene inoltrata verso la sua destinazione per via terrestre, la prima copia del certificato di origine su modulo O trasmessa all'Organizzazione è accompagnata da una copia della lettera di vettura o da un documento equivalente, anziché da una copia della polizza di carico.

6. Le prime copie dei certificati di origine su modulo O e le copie delle polizze di carico o dei documenti equivalenti trasmesse all'Organizzazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 5 della presente norma vengono spedite in pacchi solidamente imballati di 50 serie di documenti al

massimo ⁽¹⁾. Ogni pacco deve contenere solo i documenti rilasciati per accompagnare le esportazioni effettuate durante lo stesso mese.

7. Ogni pacco di certificati e di polizze di carico o documenti equivalenti è accompagnato da una distinta in cui è indicato il numero di riferimento di ogni documento che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni documento si riferisce. Ogni pacco di documenti e la distinta che lo accompagna portano un numero d'ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.

8. A meno che il direttore esecutivo e il membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore esecutivo accusa ricevuta di ogni pacco di documenti rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.

9. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 della presente norma, se il porto marittimo da cui ha luogo la spedizione non si trova nel paese di origine del caffè e se il paese membro considera praticamente impossibile rilasciare certificati di origine su modulo O completati prima dell'esportazione fuori del paese di origine, esso può prendere le disposizioni necessarie affinché i certificati su modulo O siano rilasciati, in tutto o in parte, da un organismo sito nel porto marittimo d'imbarco e le prime copie dei certificati e le relative polizze di carico debitamente compilate siano trasmesse all'Organizzazione. Tutte queste modalità vanno messe a punto di comune accordo tra il paese membro produttore e il direttore esecutivo.

10. Non vengono rilasciati certificati di origine su modulo O per accompagnare:

- a) piccoli quantitativi di caffè destinati al consumo a bordo di navi, aeromobili ed altri mezzi di trasporto internazionale a carattere commerciale;
- b) campioni e partite che non superino un peso massimo di 60 kg netti di caffè verde o dell'equivalente e cioè:
 - i) 120 kg di bacche di caffè essiccate;
 - ii) 75 kg di caffè in pergamina;
 - iii) 50,4 kg di caffè torrefatto;
 - iv) 23 kg di caffè solubile o liquido.

11. I servizi di certificazione conservano per un periodo di almeno quattro anni i registri di tutti i certificati di origine su modulo O da essi rilasciati. Detti registri vengono

⁽¹⁾ Una serie di documenti può essere composta sia dalla prima copia di un certificato di origine su modulo O e dalla copia della polizza di carico o da documento equivalente, sia dall'originale e dalla prima copia di un certificato di origine su modulo X e dalla copia della relativa polizza di carico o da documento equivalente.

messi a disposizione del direttore esecutivo, dietro sua richiesta.

12. Ogni membro esportatore trasmette al direttore esecutivo tutte le informazioni da quest'ultimo eventualmente richieste circa le esportazioni di caffè accompagnate da certificati di origine su modulo O e soprattutto circa i registri portuali e doganali. Il direttore esecutivo può predisporre una procedura per il sistematico controllo di dette informazioni.

Norma 6

RESPONSABILITÀ DEGLI ESPORTATORI NEI PAESI MEMBRI ESPORTATORI

1. La responsabilità di accertare che i certificati di origine siano utilizzati nel modo idoneo spetta ai paesi membri esportatori.

2. È compito del paese membro esportatore chiedere agli esportatori di cercare di collaborare con i compratori affinché l'originale del certificato di origine su modulo O relativo ad una partita di caffè importato in un paese membro sia consegnato alla dogana del paese importatore e che l'originale del certificato di origine su modulo O relativo ad una partita di caffè la cui destinazione è stata cambiata per un paese non membro sia trasmesso immediatamente all'Organizzazione da parte del venditore del caffè al paese non membro, con la dicitura «Ritirato, destinazione cambiata per ...» (nome del paese non membro).

Norma 7

ESPORTAZIONI DI CAFFÈ A DESTINAZIONE DI PAESI NON MEMBRI

1. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 10 della presente norma, l'esportazione di caffè di un paese membro a destinazione di un paese non membro è coperta da un certificato di origine valido su modulo X, compilato e rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Un contrassegno di identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè viene apposto su tutti i sacchi o altri contenitori in conformità della norma 4.

3. I paesi membri produttori si accertano che su tutti i sacchi o altri contenitori che contengono partite destinate direttamente o indirettamente a paesi non membri sia riportata in lettere maiuscole rosse la dicitura «PAESE NON MEMBRO».

4. Sull'originale e sulla prima copia dei certificati di origine redatti su modulo X figura il timbro del servizio doganale del paese membro che li ha rilasciati. Il servizio doganale appone detto timbro dopo essersi accertato che l'esportazione avrà luogo. Gli originali dei certificati di

origine redatti su modulo X vengono ritirati e assieme alla prima copia di ogni certificato e ad una copia della relativa polizza di carico vengono trasmessi con i mezzi più rapidi e più sicuri all'Organizzazione tramite il paese membro che ha rilasciato il certificato, al più presto e comunque entro ventuno giorni a decorrere dalla data di spedizione. Se una partita di caffè viene inoltrata per via terrestre al suo luogo di destinazione, l'originale e la prima copia del certificato di origine su modulo X trasmesso all'Organizzazione sono accompagnati da una copia della lettera di vettura o da un documento equivalente, invece che da una copia della polizza di carico.

5. Gli originali e le prime copie dei certificati di origine su modello X nonché le copie delle polizze di carico o documenti equivalenti trasmessi all'Organizzazione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 della presente norma, sono spediti in pacchetti solidamente imballati contenenti al massimo 50 serie di documenti⁽¹⁾. Ogni pacchetto contiene solo i documenti rilasciati per accompagnare le esportazioni effettuate nello stesso mese.

6. Ogni pacco di certificati e polizze di carico o documenti equivalenti è accompagnato da una distinta in cui è indicato il numero di riferimento di ogni documento che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni documento si riferisce. Ogni pacco di documenti e la distinta che lo accompagna portano un numero d'ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.

7. A meno che il direttore esecutivo e il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore esecutivo accusa ricezione di ogni pacco di documenti rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.

8. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 4 della presente norma, se il porto marittimo da cui ha luogo la spedizione non si trova nel paese di origine del caffè e se il paese membro constata che è praticamente impossibile rilasciare certificati di origine su modulo X completati prima che il caffè esca dal paese in cui è stato prodotto, il paese membro interessato può prendere le disposizioni necessarie affinché i certificati di origine su modulo X siano rilasciati, in tutto o in parte, da un organismo sito nel porto marittimo d'imbarco e affinché le prime copie dei certificati e le relative polizze di carico, debitamente compilate, siano trasmesse all'Organizzazione. Tutte queste modalità vanno messe a punto di comune accordo tra il direttore esecutivo e il paese membro interessato.

9. Il contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè e il numero di riferimento del certificato di origine (composto dal codice del paese, dal

⁽¹⁾ Una serie di documenti è costituita sia dall'originale e dalla prima copia di un certificato di origine su modulo X e dalla copia della relativa polizza di carico o da un documento equivalente, sia dalla prima copia di un certificato di origine su modulo O e dalla copia della relativa polizza di carico o da un documento equivalente.

codice del porto e dal numero d'ordine) vengono indicati, a meno che il direttore esecutivo e un paese membro non abbiano convenuto diversamente, sulla fattura e/o la(le) polizza(e) di carico.

10. Non sono richiesti i certificati di origine su modulo X per accompagnare:

- a) piccoli quantitativi di caffè destinati al consumo diretto a bordo di navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto internazionali a carattere commerciale;
- b) campioni e partite che non superino un peso massimo di 60 kg netti di caffè verde o dell'equivalente e cioè:
 - i) 120 kg di bacche di caffè essiccate;
 - ii) 75 kg di caffè in pergamina;
 - iii) 50,4 kg di caffè torrefatto;
 - iv) 23 kg di caffè solubile o liquido.

11. I servizi di certificazione conservano per un periodo di almeno 4 anni i registri di tutti i certificati di origine su modulo X da essi rilasciati. Tali registri sono messi a disposizione del direttore esecutivo, dietro sua richiesta.

12. Ogni membro esportatore trasmette al direttore esecutivo tutte le informazioni da quest'ultimo eventualmente richieste circa le esportazioni di caffè accompagnate da certificati di origine su modulo X e soprattutto circa i registri portuali e doganali. Il direttore esecutivo può predisporre una procedura per il controllo di dette informazioni.

Norma 8

CAFFÈ IMPORTATO DAI PAESI MEMBRI O POSTO SOTTO CONTROLLO DOGANALE

1. A norma del paragrafo 5 dell'articolo 2 dell'accordo internazionale sul caffè del 1983, benché non siano tenuti ad esigere certificati di accompagnamento per partite di caffè quando i contingenti non sono in vigore, i paesi membri importatori sono tuttavia invitati a cooperare pienamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati relativi a spedizioni provenienti da paesi membri esportatori affinché il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi membri.

2. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente norma, quando una partita di caffè viene importata in un paese membro o posta sotto controllo doganale e l'originale di un certificato di origine su modulo O viene presentato al suo servizio doganale, quest'ultimo verifica il quantitativo di caffè importato e compila la colonna sinistra della parte B del certificato, conformemente alle istruzioni di cui al paragrafo 18 dell'allegato 1 B. Qualora venga effettuata una verifica di peso, il servizio doganale riporta il peso del caffè effettivamente importato nella voce « Osservazioni » alla casella 18 della parte B del certificato.

3. Gli originali dei certificati di origine raccolti conformemente ai paragrafi 1 e 2 della presente norma vengono trasmessi all'Organizzazione con i mezzi più rapidi e più sicuri, il più presto possibile e comunque entro trenta giorni a decorrere dalla fine del mese durante il quale sono stati raccolti.

4. Gli originali dei certificati di origine trasmessi all'Organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma vengono spediti in pacchetti solidamente imballati contenenti al massimo 100 documenti.

5. Salvo diversa decisione del direttore esecutivo e del paese membro interessato, il pacchetto di certificati di origine è accompagnato da una distinta con i numeri di riferimento dei certificati di origine che esso contiene. La distinta riporta anche il quantitativo netto di caffè cui si riferisce ogni documento. Il pacchetto di documenti e la distinta che li accompagna portano un numero d'ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.

6. Salvo diversa decisione del direttore esecutivo e del paese membro interessato, il direttore esecutivo accusa ricevimento di ogni pacchetto di documenti rinviando la distinta dopo avervi debitamente apposto il suo timbro.

7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 della presente norma, uno Stato membro che voglia continuare a cooperare e a fornire informazioni in merito al caffè importato senza presentazione di un certificato di origine su modulo O deve interpellare il direttore esecutivo in merito all'istituzione delle procedure da seguire.

Norma 9

RINVIO DELLE MARCHE PER L'ESPORTAZIONE DI CAFFÈ NON UTILIZZATE

Dal giorno in cui i contingenti vengono sospesi i paesi membri esportatori cessano di convalidare i certificati di origine su modulo O mediante le marche di esportazione. Entro trenta giorni dalla data di sospensione dei contingenti i servizi di certificazione rinviano tutte le marche di esportazione non utilizzate all'agente incaricato dal direttore esecutivo di conservarle e informano lo stesso del(dei) valore(i) delle marche rinviate all'agente. Se nessun agente ha ricevuto l'incarico, il servizio di certificazione rinvia direttamente le marche non utilizzate al direttore esecutivo. Entro quarantacinque giorni dalla data della sospensione dei contingenti, l'agente invia al direttore esecutivo un rapporto definitivo circa le marche ricevute e rilasciate durante l'annata caffeearia. L'agente conserva tutte le marche non utilizzate in attesa di ricevere istruzioni in merito da parte del direttore esecutivo.

*Norma 10***RINVIO DELLE MARCHE DI TRANSITO T E NT NON UTILIZZATE**

Entro trenta giorni dalla data di sospensione dei contingenti, i servizi di certificazione rinviano tutte le marche di transito (T e NT) non utilizzate all'agente incaricato di riceverle. Entro quarantacinque giorni dalla data di sospensione dei contingenti, l'agente riferisce al direttore esecutivo in merito alle marche di transito (T e NT) ricevute e rilasciate durante l'annata caffeearia. L'agente conserva tutte le marche di transito (T e NT) non utilizzate in attesa di ricevere istruzioni in merito dal direttore esecutivo.

*Norma 11***APPLICAZIONE E SOSPENSIONE**

In mancanza di qualsiasi altra disposizione e salvo decisione sospensiva da parte del Consiglio internazionale del caffè, mediante risoluzione, il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui i contingenti vengono sospesi e cessa di essere applicato il giorno in cui essi vengono ripristinati. In seguito, salvo decisione contraria del Consiglio, esso rientrerà in vigore alla data in cui i contingenti saranno sospesi e la sua applicazione cesserà alla data in cui essi verranno ripristinati.

*Norma 12***DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Quando i contingenti sono sospesi, il paese membro importatore continua a raccogliere e verificare tutti i certi-

ficati rilasciati per il caffè esportato prima della data della sospensione conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'applicazione del sistema di certificati di origine quando i contingenti sono in vigore.

2. Ai certificati raccolti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente norma si applicherà la procedura di cui alla norma 8.

*Norma 13***ATTUAZIONE**

Spetta al direttore esecutivo prendere le disposizioni che ritiene necessarie per garantire l'efficace attuazione dei provvedimenti relativi ai certificati di origine previsti nell'accordo e nel presente regolamento.

*Norma 14***EMENDAMENTI**

Il comitato esecutivo riesaminerà regolarmente le disposizioni del presente regolamento e potrà apportarvi gli emendamenti che riterrà adeguati.

*Norma 15***OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO**

Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un paese membro esportatore rilasci i certificati di origine su modulo O presentati per esportazioni a destinazione di paesi membri importatori e sia stato stabilito che i certificati in questione si riferiscono a caffè non prodotto da detto paese membro, il Consiglio può ridurre di un volume corrispondente il primo contingente annuo fissato per questo paese membro.

ALLEGATO 1

CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO O



Form approved by the:

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
22 Berners Street, London W1P 4 DD, England

1. Valid for importation or replacement until

PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY

2. Reference No.	Country Code	Port Code	Serial No.
3. Producing country			
4. Country of destination			
5. Name of ship/other carrier	6. Port of loading/intermediate ports	7. Date of shipment	8. Leave blank
9. Port or point of destination			
10. Shipping marks a. ICO identification mark ----- / ----- / ----- b. Other marks	11. Number of bags or other containers	12. Description of coffee <input type="checkbox"/> Green (Crude) <input type="checkbox"/> Roasted <input type="checkbox"/> Soluble <input type="checkbox"/> Other	13. Net weight of shipment 14. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg. <input type="checkbox"/> lb.
15. Other relevant information			
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the abovementioned producing country			
16. Customs stamp of issuing country: Date _____ Signature of authorized Customs Officer _____		17. Stamp of Certifying Agency: Date of issue _____ Signature of authorized Certifying Officer _____	

PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.

<p>18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE</p> <p>Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control</p> <p>Customs entry number:</p> <p>Observations:</p> <p>Quantity (if different from boxes 11 or 13):</p>	<p>19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS</p> <p>Certificate collected and credited to Transit Stamp Account</p> <p>Observations:</p> <p>.....</p>
Place _____ Date _____	Place _____ Date _____
Customs stamp of collecting country Signature or equivalent of authorized Customs Officer	Stamp of Certifying Agency Signature of authorized Certifying Officer

ALLEGATO 1 A

NORME DA OSSERVARE NELLA DISPOSIZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO O



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
22 Berners Street, London W1P 4 DD, England

Form approved by the:

52,5 mm

1. Valid for importation or replacement until

PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY

210 mm

2. Reference No.	Country Code	Port Code	Serial No.
3. Producing country			
4. Country of destination			
5. Name of ship/other carrier	6. Port of loading/intermediate ports	7. Date of shipment	8. Leave blank
46 mm	45,5 mm	46 mm	45,5 mm
9. Port or point of destination			
10. Shipping marks		11. Number of bags or other containers	
a. ICO identification mark		12. Description of coffee	
b. Other marks		<input type="checkbox"/> Green (Crude)	13. Net weight of shipment
		<input type="checkbox"/> Roasted	
		<input type="checkbox"/> Soluble	
		<input type="checkbox"/> Other	
14. Unit of weight		<input type="checkbox"/> kg. <input type="checkbox"/> lb.	
15. Other relevant information			
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the abovementioned producing country			
16. Customs stamp of issuing country:		17. Stamp of Certifying Agency:	
Date		Date of issue	
Signature of authorized Customs Officer		Signature of authorized Certifying Officer	

PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.

<p>18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE</p> <p>Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control</p> <p>Customs entry number:</p> <p>Observations:</p> <p>Quantity (if different from boxes 11 or 13):</p>	<p>19: NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS</p> <p>Certificate collected and credited to Transit Stamp Account</p> <p>Observations:</p>
Place	Place
Date	Date
Customs stamp of collecting country	Stamp of Certifying Agency
Signature or equivalent of authorized Customs Officer	Signature of authorized Certifying Officer

297 mm

7 mm

8,5 mm

83,5 mm

ALLEGATO 1 B

Direttive generali relative alla compilazione del certificato di origine su modulo O

CERTIFICATO DI ORIGINE PER LE ESPORTAZIONI NEI PAESI MEMBRI

PARTE A

Deve essere compilata dal servizio di certificazione e dal servizio doganale del paese membro che rilascia il certificato

1. Lasciare in bianco.

2. Il numero di riferimento comprende il numero di codice del membro che rilascia il certificato (vedi allegato 3 del presente regolamento) e il numero di codice del porto o del luogo di esportazione all'interno (il membro in questione deve assegnare due cifre). Questo prefisso, che potrà comprendere fino a cinque cifre, sarà seguito dal numero d'ordine del certificato (ogni servizio di certificazione controllerà che la numerazione dei certificati di origine rilasciati su modulo O inizi da 1 il 1° ottobre di ogni anno e continui consecutivamente fino al 30 settembre dell'anno successivo).

3. Indicare il nome del paese in cui il caffè è stato prodotto.

4. Indicare il nome del paese di destinazione.

5. Indicare il nome della nave a bordo della quale il caffè sarà trasportato. Se il caffè non deve essere inoltrato per nave, fornire le necessarie indicazioni in ordine al mezzo di trasporto utilizzato: ad esempio, autocarro, chiatta, ferrovia.

6. Indicare il nome del porto o altro luogo di imbarco del caffè e il nome di ogni porto o punto di transito dove il caffè sarà sbarcato prima di essere fatto proseguire per la destinazione che figura nel certificato. Se il caffè viene spedito direttamente a destinazione scrivere la parola « diretto ».

7. Indicare la data in cui il caffè deve essere spedito.

8. Lasciare in bianco (riservato all'Organizzazione internazionale del caffè).

9. Indicare il nome del porto o altro luogo di destinazione del caffè.

10. I sacchi o altri contenitori di ogni partita di caffè che sia accompagnata da un solo certificato di origine sono muniti di un solo contrassegno di identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè, stampigliato all'interno di un riquadro o impresso su una linguetta di metallo attaccata ai sacchi o altri contenitori. Indicare negli appositi spazi il contrassegno di identificazione dell'OIC e ogni altro contrassegno di spedizione o altro segno d'identificazione.

Nota:

Qualora un membro opti per un certificato di origine in cui la casella 10 sia stata modificata in modo da potervi indicare più contrassegni d'identificazione dell'OIC, in conformità del paragrafo 3 della norma 2 del presente regolamento, e qualora non vi sia lo spazio necessario per indicare gli altri contrassegni di spedizione, questi dovranno, per quanto possibile, essere riportati integralmente nella casella 15.

11. Indicare il numero di sacchi o altri contenitori.

12. Inserire una « x » nell'apposita casella. Se si tratta di caffè sotto forma diversa dal caffè verde, torrefatto o solubile, precisare la forma del caffè nello spazio previsto al punto 15 (vedi definizione di cui all'articolo 3 dell'accordo internazionale sul caffè del 1983). Se un'esportazione di caffè è costituita di caffè sotto forme diverse, è necessario compilare distinti certificati per ciascuna di esse.

13. Indicare il peso netto, arrotondato all'unità più vicina (una libbra è pari a 0,4536 kg).

14. Precisare l'unità di peso inserendo una « x » nell'apposita casella.

15. Formulare eventualmente altre congrue osservazioni circa la partita del caffè descritta nel certificato.

16. Il servizio doganale del porto o altro luogo da cui viene esportato il caffè appone il suo timbro per confermare che l'esportazione avrà luogo. Il funzionario autorizzato ad apporre il timbro, firma e data il certificato negli spazi appositamente previsti.

17. Il funzionario del servizio di certificazione appone sul certificato il timbro di detto servizio, firma e data il certificato negli appositi spazi.

IMPORTANTE

La prima copia di ogni certificato di origine sul modulo O e una copia della relativa polizza di carico o documento equivalente vengono trasmesse all'Organizzazione internazionale del caffè entro un termine di ventuno giorni a decorrere dalla data di spedizione.

PARTE B

Deve essere compilata dal servizio doganale che ritira il certificato

18. Il servizio doganale del paese importatore o del paese in cui il caffè è posto sotto controllo doganale:
- i) ritira il certificato,
 - ii) vi aggiunge il numero di protocollo doganale se il caffè è stato importato e le osservazioni del caso,
 - iii) indica il luogo e la data d'importazione o il luogo dove si trova il caffè e la data in cui esso è stato posto sotto controllo doganale e
 - iv) appone il timbro doganale per confermare che il caffè è stato importato.

IMPORTANTE


L'originale di ogni certificato di origine valido su modulo O ritirato da un servizio doganale viene trasmesso all'Organizzazione internazionale del caffè entro un termine di trenta giorni dalla fine del mese in cui è stato ritirato.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO X

PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY

CERTIFICATE OF ORIGIN FORM X
FOR EXPORTS TO NON-MEMBERS

1. Name and address of exporter		Form approved by the:  INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION 22 Berners Street, London W1P 4 DD, England	
2. Name and address of importer			
		3. Reference No.	
		Country Code	Port Code
		Serial No.	
4. Producing country			
5. Country of destination			
6. Name of ship/other carrier	7. Port of loading/intermediate ports	8. Date of shipment	9. Leave blank
10. Port or point of destination			
11. Shipping marks		12. Number of bags or other containers	13. Description of coffee
a. ICO Identification mark --- / --- / ---		b. Other marks	<input type="checkbox"/> Green (Crude) <input type="checkbox"/> Roasted <input type="checkbox"/> Soluble <input type="checkbox"/> Other
			14. Net weight of shipment 15. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg. <input type="checkbox"/> lb.
16. Other relevant information			
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the abovementioned country			
17. Customs stamp of issuing country		18. Stamp of Certifying Agency	
..... Date Signature of authorized Customs Officer	 Date of issue Signature of authorized Certifying Officer	

PART B: FOR USE BY SURVEYING AGENT

19. CERTIFICATION BY SURVEYING AGENT IN THE CASE OF TRANSHIPMENT			
First port of transhipment	Transhipment date	Second port of transhipment	Transhipment date
Destination	Name of ship or other carrier	Destination	Name of ship or other carrier
..... Date Signature of surveying agent	 Date Signature of surveying agent	
20. CERTIFICATION OF IMPORTATION BY SURVEYING AGENT			
Country of import	Place of entry Date Signature of surveying agent	
	Date of entry		
Observations			

ALLEGATO 2 A

NORME DA OSSERVARE NELLA DISPOSIZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO X

CERTIFICATE OF ORIGIN FORM X
FOR EXPORTS TO NON-MEMBERS

Form approved by the:



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
22 Berners Street, London W1P 4DD, England

1. Name and address of exporter

2. Name and address of importer

3. Reference No

Country Code	Port Code	Serial No
--------------	-----------	-----------

4. Producing country

5. Country of destination

6. Name of ship/other carrier	7. Port of loading/intermediate ports	8. Date of shipment	9. Leave blank
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------------

10. Port or point of destination

11. Shipping marks a. ICO Identification mark ----- / ----- / ----- b. Other marks	12. Number of bags or other containers	13. Description of coffee <input type="checkbox"/> Green (Crude). <input type="checkbox"/> Roasted <input type="checkbox"/> Soluble <input type="checkbox"/> Other	14. Net weight of shipment	15. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
---	--	--	----------------------------	--

16. Other relevant information

It is hereby certified that the coffee described above was grown in the above mentioned country

17: Customs stamp of issuing country Date _____ Signature of authorized Customs Officer _____	18. Stamp of Certifying Agency Date of issue _____ Signature of authorized Certifying Officer _____
---	---

PART B: FOR USE BY SURVEYING AGENT

19. CERTIFICATION BY SURVEYING AGENT IN THE CASE OF TRANSHIPMENT

First port of transhipment	Transhipment date	Second port of transhipment	Transhipment date
Destination	Name of ship or other carrier	Destination	Name of ship or other carrier
Date _____	Signature of surveying agent _____	Date _____	Signature of surveying agent _____

20. CERTIFICATION OF IMPORTATION BY SURVEYING AGENT

Country of import	Place of entry	Date _____ Signature of surveying agent _____
	Date of entry	
Observations		

297 mm

ALLEGATO 2 B

Direttive generali relative alla compilazione del certificato di origine sul modulo X

CERTIFICATO DI ORIGINE PER LE ESPORTAZIONI NEI PAESI NON MEMBRI

PARTE A

Deve essere compilata dal servizio di certificazione e dal servizio del paese membro che rilascia il certificato

1. Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore.
 2. Indicare il nome e l'indirizzo dell'importatore o, in mancanza, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.
 3. Il numero di riferimento comprende il numero di codice del paese membro che rilascia il certificato (vedi allegato 3 del presente regolamento) e il numero di codice del porto o del luogo di esportazione all'interno (il membro in questione deve assegnare due cifre). Questo prefisso, che potrà comprendere fino a cinque cifre, sarà seguito dal numero d'ordine del certificato (ogni servizio di certificazione controllerà che la numerazione dei certificati di origine rilasciati su modulo X inizi da 1 il 1° ottobre di ogni anno, e continui consecutivamente fino al 30 settembre dell'anno successivo).
 4. Indicare il nome del paese in cui il caffè è stato prodotto.
 5. Indicare il nome del paese di destinazione.
 6. Indicare il nome della nave a bordo della quale il caffè sarà esportato. Se il caffè non deve essere inoltrato per nave, fornire le informazioni appropriate relative al mezzo di trasporto impiegato, ad esempio: autocarro, chiatta, ferrovia.
 7. Indicare il nome del porto o altro luogo d'imbarco del caffè e il nome di ogni altro porto o punto di transito dove il caffè sarà sbarcato prima di essere fatto proseguire per la destinazione che figura nel certificato. Se il caffè è spedito direttamente a destinazione, scrivere la parola « diretto ».
 8. Indicare la data in cui il caffè deve essere spedito.
 9. Lasciare in bianco (riservato all'Organizzazione internazionale del caffè).
 10. Indicare il nome del porto o altro luogo di destinazione del caffè.
 11. I sacchi o altri contenitori di ciascuna partita di caffè che sia accompagnata da un solo certificato di origine sono muniti di un solo contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè, stampigliato all'interno di un riquadro o impresso su una linguetta di metallo attaccata ai sacchi o altri contenitori. Indicare negli appositi spazi il contrassegno di identificazione dell'OIC e ogni altro contrassegno di spedizione o altro segno di identificazione.
- Nota:*
- Ove un membro opti per un certificato di origine in cui la casella 11 sia stata modificata in modo da potervi apporre più contrassegni di identificazione dell'OIC, in conformità del paragrafo 3 della norma 2 del presente regolamento, e qualora non vi sia lo spazio necessario per indicare gli altri contrassegni di spedizione, questi ultimi dovranno, per quanto possibile, essere indicati integralmente nella casella 16.
12. Indicare il numero dei sacchi o altri contenitori.
 13. Inserire una « X » nell'apposita casella. Se si tratta di caffè sotto forma diversa dal caffè verde, torrefatto o solubile, precisare la forma del caffè nella casella 16 (vedi definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo internazionale sul caffè del 1983). Se un'esportazione di caffè è costituita di caffè sotto forme diverse, è necessario compilare distinti certificati per ciascuna di esse.
 14. Indicare il peso netto, arrotondato all'unità più vicina (una libbra è pari a 0,4536 kg).
 15. Precisare l'unità di peso inserendo una « X » nell'apposita casella.
 16. Formulare ogni altra utile osservazione circa la partita di caffè descritta nel certificato.
 17. Il servizio doganale del porto o altro luogo da cui il caffè viene esportato appone sul certificato il proprio timbro per confermare che l'esportazione avrà luogo. Il funzionario

doganale autorizzato ad apporre il timbro, firma e data il certificato negli appositi spazi.

18. Il funzionario del servizio di certificazione appone sul certificato il timbro di detto servizio, firma e data il certificato negli appositi spazi.

IMPORTANTE

L'originale e la prima copia di ogni certificato di origine su modulo X e una copia della relativa polizza di carico o documento equivalente vengono trasmessi all'Organizzazione internazionale del caffè entro un termine di ventuno giorni a decorrere dalla data di spedizione.

PARTE B

Da compilarsi da parte del direttore esecutivo ove siano state ripristinate le misure in materia di verifica delle esportazioni a destinazione dei paesi non membri

ALLEGATO 3

ELENCO DEI MEMBRI E LORO NUMERO DI CODICE

Paesi esportatori		Paesi importatori	
Angola	158	Australia	51
<i>Benin</i>	22	Austria	52
Bolivia	1	Belgio/Lussemburgo	53
Brasile	2	Canada	54
Burundi	27	Cipro	86
<i>Camerun</i>	19	Danimarca	56
Colombia	3	Spagna	63
<i>Congo</i>	21	Stati Uniti d'America	69
Costa Rica	5	Figi	236
<i>Costa d'Avorio</i>	24	Finlandia	71
Cuba	6	Francia	58
Ecuador	8	Grecia	91
El Salvador	9	Irlanda	98
<i>Repubblica Centrafricana</i>	20	Italia	59
Etiopia	10	Giappone	60
<i>Gabon</i>	23	Nuova Zelanda	70
Gana	38	Norvegia	62
Guatemala	11	Paesi Bassi	61
Guinea	92	Portogallo	31
Guinea equatoriale	167	Repubblica federale di Germania	57
Haiti	12	Regno Unito	68
Honduras	13	Singapore	132
India	14	Svezia	64
Indonesia	15	Svizzera	65
Filippine	123	Iugoslavia	148
Giamaica	100		
Kenia	37		
Liberia	107		
<i>Madagascar</i>	25		
Malawi	109		
Messico	16		
Nicaragua	17		
Nigeria	18		
Uganda	35		
Panama	29		
Papuasias-Nuova Guinea	166		
Paraguay	122		
Perù	30		
Repubblica Dominicana	7		
Ruanda	28		
Sierra Leone	32		
Sri Lanka	83		
Tanzania	33		
Tailandia	140		
<i>Togo</i>	26		
Trinidad e Tobago	34		
Venezuela	36		
Zaire	4		
Zambia	149		
Zimbabwe	39		

Nota: I membri il cui nome figura in corsivo fanno parte dell'OAMCAF.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 1987

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 1986

(87/166/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

considerando che l'accordo internazionale sul cacao del 1980 è scaduto il 30 settembre 1986 e che sono state prese disposizioni per garantire il mantenimento della scorta regolatrice e delle sue risorse fino al 31 gennaio 1987;

considerando che, in applicazione della decisione del Consiglio del 30 settembre 1986, la Comunità ed i suoi Stati membri hanno firmato, il 30 settembre 1986, l'accordo internazionale sul cacao del 1986;

considerando che è opportuno garantire l'entrata in vigore, a titolo provvisorio, dell'accordo del 1986 entro il 1° febbraio 1987; che, a tale scopo, è necessario che la Comunità e gli Stati membri notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alle proprie procedure interne richieste a tal fine e non appena le abbiano espletate, la propria intenzione di applicare il nuovo accordo a titolo provvisorio,

Articolo 1

La Comunità e gli Stati membri che hanno espletato le procedure interne richieste a tal fine notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la propria intenzione di applicare, a titolo provvisorio, l'accordo internazionale sul cacao del 1986, in conformità dell'articolo 70 dello stesso.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica di applicazione provvisoria da parte della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 16 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VERHOFSTADT

INDICE

	Pagina
Capitolo I	Obiettivi 27
Capitolo II	Definizioni 27
Capitolo III	Membri 28
Capitolo IV	Organizzazione ed amministrazione 28
Capitolo V	Privilegi ed immunità 33
Capitolo VI	Disposizioni finanziarie 33
Capitolo VII	Prezzi, scorta stabilizzatrice e misure complementari 35
Capitolo VIII	Avvisi di importazione, di esportazione e misure di controllo 42
Capitolo IX	Offerta e domanda 42
Capitolo X	Cacao trasformato 44
Capitolo XI	Relazioni fra membri e non membri 44
Capitolo XII	Informazione e studi 44
Capitolo XIII	Dispensa dagli obblighi e misure differenziate e correttive 45
Capitolo XIV	Consultazioni, vertenze e denunce 45
Capitolo XV	Eque norme di lavoro 46
Capitolo XVI	Disposizioni finali 46
Allegato A	Paesi produttori che esportano annualmente 10 000 tonnellate o più di cacao ordinario 50
Allegato B	Paesi produttori che esportano annualmente meno di 10 000 tonnellate di cacao ordinario 50
Allegato C	Produttori di cacao fine (« fine » o « flavour ») 50
Allegato D	Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70 51
Allegato E	Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70 52

TRADUZIONE

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO DEL 1986

CAPITOLO I

OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi dell'Accordo internazionale sul cacao del 1986 (appreso denominato « il presente accordo »), tenuto conto delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:

- a) promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;
- b) contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i membri cercando, in particolare, di:
 - i) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono le prospettive di una rapida crescita economica e di un rapido sviluppo sociale nei paesi membri, nonché gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori;
 - ii) attenuare le gravi difficoltà economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi con la rapidità richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercato;
 - iii) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori;
 - iv) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrenza e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda;
- c) facilitare l'espansione del commercio internazionale di cacao;
- d) fornire un appropriato forum di discussione per tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente accordo:

- 1) per *cacao* s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;

- 2) per *prodotti derivati del cacao* s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta, il liquore di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonché ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio può all'occorrenza designare;

- 3) per *anno cacao* s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre;

- 4) per *parte contraente* s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;

- 5) per *Consiglio* s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;

- 6) per *prezzo giornaliero* s'intende il prezzo definito al paragrafo 2 dell'articolo 26;

- 7) per *entrata in vigore* s'intende, salvo precisazione contraria la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo;

- 8) per *paese esportatore* oppure *membro esportatore* s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, essere membro esportatore;

- 9) per *esportazioni di cacao* s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per *importazioni di cacao* tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro;

- 10) per *cacao fine* (« fine » o « flavour ») s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati;

- 11) per *paese importatore* oppure *membro importatore* s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;

- 12) per *prezzo indicativo* s'intende il prezzo definito al paragrafo 3 dell'articolo 26;

- 13) per *membro* s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra;

- 14) per *Organizzazione* s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;

- 15) per *paese produttore* oppure *membro produttore* s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantità commercialmente rilevanti;
- 16) per *maggioranza semplice ripartita* s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente;
- 17) per *diritti speciali di prelievo* (DSP) s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale;
- 18) per *votazione speciale* s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purché il numero dei suffragi rappresenti almeno la metà dei membri presenti e votanti;
- 19) per *tonnellata* s'intende la tonnellata metrica di 1 000 chilogrammi, pari a 2 204,6 libbre adp., e per *libbra* la libbra adp., pari a 453,597 grammi.

CAPITOLO III

MEMBRI

Articolo 3

Membri dell'Organizzazione

1. Ciascuna parte contraente è membro dell'Organizzazione.
2. Nell'Organizzazione vi sono due categorie di membri, segnatamente:
 - a) i membri esportatori e
 - b) i membri importatori.
3. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 4

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a « governo » o « governi » vale anche per la Comunità economica europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica dell'ap-

plicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuiti ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In questi casi, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non esercitano il loro diritto di voto individuale.

3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

CAPITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 5

Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione.
2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi:
 - a) il Consiglio internazionale del cacao ed il comitato esecutivo;
 - b) il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e il personale.
3. La sede dell'Organizzazione è a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

Articolo 6

Composizione del Consiglio internazionale del cacao

1. L'autorità dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro è rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Ogni membro può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.

*Articolo 7***Poteri e attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo.

2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obbligazioni che esulano dal campo di applicazione del presente accordo e non si può considerare che vi sia stato autorizzato dai membri; in particolare, non può contrarre prestiti, senza tuttavia limitare l'applicazione dell'articolo 33, né può concludere contratti commerciali per il cacao al di fuori di quelli previsti dal presente accordo. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio includerà nei suoi contratti i termini della presente disposizione ed il paragrafo 5 dell'articolo 22 in modo da portarli a conoscenza delle altre parti ai contratti; tuttavia, l'omissione dell'inclusione di questi termini non rende nullo il contratto e non si considera che il Consiglio sia andato al di là dei poteri che gli sono conferiti.

3. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili con le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonché le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi.

4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

*Articolo 8***Presidente e vicepresidenti del Consiglio**

1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonché un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste categorie si alternano.

3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappre-

sentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.

4. Né il presidente, né alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

*Articolo 9***Sessioni del Consiglio**

1. Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.

2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta:

- a) da cinque membri, oppure
- b) da un membro o da più membri che detengono almeno 200 voti, oppure
- c) dal comitato esecutivo, oppure
- d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 39 e 40.

3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente accordo prevedano un altro termine.

4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

*Articolo 10***Ripartizione dei voti**

1. I membri esportatori detengono globalmente 1 000 voti; 1 000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioè di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.

2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: ogni membro esportatore dispone di cinque voti. I voti restanti sono suddivisi fra tutti i membri esportatori in base alla media delle loro rispettive esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, e i cui dati

sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni nette di cacao in grani alle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.

3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.

4. Nessun membro può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafi.

5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla redistribuzione dei voti in conformità del presente articolo.

6. I voti non possono essere frazionati.

Articolo 11

Procedura di votazione del Consiglio

1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. Un membro non è tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui è autorizzato a disporre in virtù del paragrafo 2.

2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio; in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro.

4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine («fine» oppure «flavour») non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

Articolo 12

Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale.

2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono.

3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura:

- a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;
- b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;
- c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa è considerata approvata;
- d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa è considerata respinta.

4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 13

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni

specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate.

2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro.

3. Il Consiglio può prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.

Articolo 14

Ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore.
2. Il Consiglio può anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 13.

Articolo 15

Composizione del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo si compone di dieci membri esportatori e di dieci membri importatori, salvo restando che, se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'Organizzazione è pari o inferiore a dieci, il Consiglio può, mantenendo la parità fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, del numero complessivo dei membri del comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili.

2. Ogni membro eletto è rappresentato nel comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.

3. Il presidente ed il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori, sia fra le delegazioni dei membri importatori. Ogni anno cacao le due categorie dei membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo può eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Né il presidente, né alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del

comitato esecutivo, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

4. Il comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non si decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Articolo 16

Elezione del comitato esecutivo

1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro può dare ad un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

Articolo 17

Competenza del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.

2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.

3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti:

- a) redistribuzione dei voti in conformità dell'articolo 10;
- b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformità dell'articolo 23;
- c) revisione dei prezzi conformemente all'articolo 27;
- d) revisione dell'allegato C, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3;
- e) decisione relativa alle misure complementari in conformità dell'articolo 39;

- f) dispensa dagli obblighi in conformità dell'articolo 59;
- g) composizione delle vertenze in conformità dell'articolo 62;
- h) sospensione dei diritti in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3;
- i) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell'articolo 68;
- j) espulsione di un membro in conformità dell'articolo 73;
- k) proroga o estinzione del presente accordo in conformità dell'articolo 75;
- l) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformità dell'articolo 76.

4. Il Consiglio può in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

Articolo 18

Procedura di votazione e decisioni del comitato esecutivo

1. Ciascun membro del comitato esecutivo è autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro del comitato esecutivo può dividere i suoi voti.
2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, ogni membro esportatore o importatore che non sia membro del comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, ad uno dei membri eletti, può, con notifica scritta al presidente, autorizzare un altro membro esportatore o importatore del comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nel comitato esecutivo.
3. Nel corso di un anno cacao qualsiasi membro può, previa consultazione del membro del comitato esecutivo per il quale ha votato in conformità dell'articolo 16, ritirare i voti dati a quest'ultimo.

I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati tolti i voti conserva nondimeno il seggio nel comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Qualsiasi decisione presa in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo produce i suoi effetti dopo che il presidente ne è stato informato per iscritto.

4. La maggioranza richiesta per le decisioni del comitato esecutivo è la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio.
5. Ogni membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali è possibile tale ricorso.

Articolo 19

Quorum per le riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo

1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purché i membri di ciascuna categoria così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri, appartenenti alla categoria.
2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, né l'indomani, esso si ritiene raggiunto, a decorrere dal terzo giorno e per il resto della sessione, con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purché i membri di ciascuna categoria così presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti alla categoria.

3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1, è quello prescritto al paragrafo 2.

4. Ogni membro rappresentato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente.

5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del comitato esecutivo.

Articolo 20

Personale dell'Organizzazione

1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale previa consultazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe.
2. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio previa consultazione del comitato esecutivo nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Le condizioni di assunzione del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio.
4. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile dinanzi al Consiglio dell'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo, nonché di ogni altra funzione che il Consiglio può determinare. La responsabilità inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore

esecutivo. Il direttore della scorta stabilizzatrice informa il direttore esecutivo in merito alle operazioni generali della scorta stabilizzatrice in modo che il direttore esecutivo possa vegliare a che essa risponda efficacemente agli obiettivi del presente accordo.

5. Salve restando le disposizioni del paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione è responsabile dinanzi al direttore esecutivo il quale a sua volta è responsabile dinanzi al Consiglio.

6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento adottato dal Consiglio. Per l'elaborazione di questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari vengono scelti per quanto è possibile fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori.

7. Né il direttore esecutivo, né il direttore della scorta stabilizzatrice, né gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.

8. Nell'adempimento dei loro doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

9. Il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed i membri del personale dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente accordo, salvo che il Consiglio ve li abbia autorizzati o sia richiesto dal buon esercizio delle loro funzioni ai termini del presente accordo.

CAPITOLO V

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

Articolo 21

Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appreso chiamato «il governo ospitante») e l'Organizzazione internazionale del cacao, con emendamenti che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo.

3. Se la sede dell'Organizzazione è spostata in un altro paese, il governo ospitante conclude, il più presto possibile, un accordo di sede con l'Organizzazione soggetto all'approvazione del Consiglio.

4. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi:

- mutuo consenso del governo ospitante e dell'Organizzazione, oppure
- se la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori dal territorio del governo ospitante, oppure
- se l'Organizzazione cessa di esistere.

5. L'Organizzazione può concludere, con uno o più membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22

Disposizioni finanziarie e responsabilità dei membri

1. Per le gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta stabilizzatrice.

2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice costituite in conformità dell'articolo 30, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato dall'articolo 23. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare detta domanda e sollecitare in seguito il pagamento di detti servizi.

3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell'articolo 34 sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all'articolo 34 possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.

4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.

5. La responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri rimane entro i limiti dei suoi obblighi relativi ai contributi al bilancio amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice, secondo i termini del presente accordo. Si considera che i terzi che intraprendono rapporti con il Consiglio abbiano avuto conoscenza delle disposizioni del presente accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, ed in particolare del paragrafo 2 dell'articolo 7 e della prima frase del presente paragrafo.

6. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il comitato esecutivo o presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

Articolo 23

Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

1. Nel corso del secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a detto bilancio.

2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, fra il numero di voti di questo membro ed il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, né della redistribuzione dei voti che può risulterne.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che entra nell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base del numero di voti assegnato a questo membro e della rimanente frazione dell'esercizio in corso; tuttavia i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

4. Qualora il presente accordo entri in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Articolo 24

Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamen-

te convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.

2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati fissati.

3. Se alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo membro, cinque mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro in questione viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio ed al comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo.

4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 non può essere privato di altri diritti, né dispensato dagli obblighi impostigli dal presente accordo, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Egli è tenuto a versare il suo contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

Articolo 25

Verifica e pubblicazione dei conti

1. Entro il più breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusura di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La verifica viene effettuata da un revisore di conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di viaggio e di trasferta possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo i termini e le condizioni previsti dal Consiglio.

2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente e di provata competenza, nonché gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dall'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.

3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo così verificati.

CAPITOLO VII

PREZZI, SCORTA STABILIZZATRICE E MISURE
COMPLEMENTARI

Articolo 26

Prezzo giornaliero e prezzo indicativo

1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo, espressi entrambi per tonnellata nei diritti speciali di prelievo (DSP).

2. Il prezzo giornaliero, soggetto al paragrafo 4 del presente articolo, è dato dalla media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi più vicini alla borsa del cacao di Londra e alla borsa del caffè, zucchero e cacao di New York al momento della chiusura di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York espressa in dollari statunitensi viene convertita nel suo equivalente DSP al tasso di cambio ufficiale più appropriato dollaro statunitense/DSP stabilito dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra è chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.

3. Il prezzo indicativo è dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolata su un periodo di dieci giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, si deve intendere che la media dei prezzi giornalieri dei dieci giorni di borsa consecutivi precedenti è stata pari, inferiore o superiore a questa cifra.

4. Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo un qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto più soddisfacente di quelli indicati nel presente articolo.

Articolo 27

Prezzi

A. Struttura dei prezzi

1. Agli effetti del presente accordo, vengono fissati i seguenti prezzi:

- a) un prezzo superiore di intervento di 2 270 DSP per tonnellata;
- b) un prezzo di vendita possibile di 2 215 DSP per tonnellata;
- c) un prezzo medio di 1 935 DSP per tonnellata;

- d) un prezzo di acquisto possibile di 1 655 DSP per tonnellata;
- e) un prezzo inferiore di intervento di 1 600 DSP per tonnellata.

B. Revisione annuale e formula di ricorso

2. Ogni anno cacao il Consiglio rivede, nel periodo più vicino possibile alla fine dell'anno cacao, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione, secondo il caso, la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica o monetaria mondiale, la posizione finanziaria della scorta stabilizzatrice, il volume delle operazioni nette della scorta stabilizzatrice, le disposizioni pertinenti della risoluzione UNCTAD 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base nonché ogni altro fattore che possa influire sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari al Consiglio per l'esame degli elementi sopra indicati.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Se, dopo dieci giorni dall'inizio della sessione, il Consiglio non è in grado di stabilire la necessità e/o i limiti della revisione dei prezzi e se, al momento della revisione, la media dei prezzi indicativi negli ultimi due mesi è stata superiore al prezzo superiore di intervento o inferiore al prezzo inferiore di intervento, mentre:

- a) la media dei prezzi indicativi dei dodici mesi precedenti è stata superiore al prezzo superiore di intervento, o inferiore al prezzo inferiore di intervento, e
- b) le transazioni della scorta stabilizzatrice e/o le misure supplementari indicate agli articoli 39 e 40 non sono state sospese durante i dodici mesi precedenti, fatta salva la sospensione realizzata secondo il paragrafo 7 o il paragrafo 8 del presente articolo,

i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono opportunamente modificati verso l'alto o verso il basso, per inserire la media dei prezzi indicativi sui precedenti dodici mesi con un margine di 55 DSP per tonnellata, nella serie modificata dei prezzi superiori/prezzi inferiori di intervento, tranne se ciò dovesse implicare una revisione di più di 115 DSP per tonnellata, nel qual caso la revisione è di 115 DSP per tonnellata. Tale revisione, se è necessario, entra in vigore immediatamente.

5. Nel caso la media dei prezzi indicativi durante i due mesi indicati al paragrafo 4 del presente articolo risulta inferiore al prezzo superiore di intervento o superiore al prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo non vengono modificati.

6. Le disposizioni dell'articolo 76 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.

C. Revisione speciale e modifica dei prezzi

7. Ogniquale volta gli acquisti netti di 75 000 tonnellate per la scorta stabilizzatrice sono avvenuti durante un periodo qualsiasi non superiore a sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, gli acquisti per la scorta stabilizzatrice vengono sospesi ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non è stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo è al di sotto del prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono ridotti di 115 DSP per tonnellata e gli acquisti per la scorta stabilizzatrice possono essere reintrodotti.

8. Ogniquale volta le vendite nette di 75 000 tonnellate della scorta stabilizzatrice sono avvenute durante un periodo qualsiasi non superiore ai sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, le vendite della scorta stabilizzatrice vengono sospese ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non è stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo è superiore al prezzo superiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono aumentati di 115 DSP per tonnellata e le vendite della scorta stabilizzatrice possono essere reintrodotte.

9. Se una revisione o delle revisioni vengono decise in base alle disposizioni del paragrafo 7 o del paragrafo 8 del presente articolo, la revisione indicata al paragrafo 4 del presente articolo non viene applicata, ma il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria dodici mesi dopo la data dell'ultima revisione e rivede i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Durante tale revisione sono applicabili i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

10. Le disposizioni dell'articolo 76 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.

*Articolo 28.***Coefficienti di conversione**

1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao e 1,25 per la pasta/liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerarsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel presente paragrafo vengono fissati dal Consiglio.

2. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 29***Cacao fine («fine» o «flavour»)**

1. Nonostante l'articolo 32, le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice non si applicano al cacao fine («fine» o «flavour») dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 1, la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine («fine» o «flavour»).

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 2, la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine («fine» o «flavour»), sino a concorrenza della percentuale della produzione indicata nell'allegato C, paragrafo 2. Le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice e le altre limitazioni in esso previste si applicano alla percentuale residua.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione l'allegato C.

4. Qualora constati che la produzione o le esportazioni dei paesi elencati nell'allegato C sono fortemente aumentate, il Consiglio attua i provvedimenti necessari affinché le disposizioni del presente accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito.

5. Ogni membro si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine («fine» o «flavour») dal proprio territorio. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine («fine» o «flavour») nel proprio territorio. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente paragrafo.

*Articolo 30***Costituzione, capacità ed ubicazione della scorta stabilizzatrice**

1. Per raggiungere gli obiettivi del presente accordo, viene stabilita una scorta stabilizzatrice internazionale. La capacità totale di tale scorta è di 250 000 tonnellate, incluse le scorte eventualmente riportate relative all'accordo internazionale del cacao del 1980 che ammontano a 100 000 tonnellate secondo l'articolo 27. Se, ai termini dell'articolo 75, il Consiglio decide di prorogare il presente accordo per un periodo superiore ad un anno, il Consiglio può, con votazione speciale, aumentare la capacità della scorta stabilizzatrice per un totale non superiore a 100 000 tonnellate di equivalente cacao in grani.

2. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista e conserva in magazzino cacao in grani, ma può anche acquistare e conservare in magazzino, alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio, pasta/liquore di cacao, sino a concorrenza di 10 000 tonnellate. Qualora le transazioni commerciali sulla pasta/liquore di cacao o sul suo immagazzinamento

creino problemi, il Consiglio sospende l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e procede al loro esame nella sessione ordinaria successiva.

3. Secondo le norme della scorta stabilizzatrice stabilite dal Consiglio, il direttore è responsabile del funzionamento delle scorte stabilizzatrice, nonché dell'acquisto di , della vendita e della conservazione in buono stato delle scorte di cacao e, senza esporsi ai rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.

4. Il direttore non opera sui mercati a termine di merci.

5. Il cacao della scorta stabilizzatrice viene immagazzinato nei paesi membri in luoghi che facilitino la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti dei paesi membri, ma principalmente ai paesi membri importatori impegnati nel commercio o nella lavorazione del cacao.

Articolo 31

Finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. Per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice, il conto della scorta stabilizzatrice è alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai prelievi imposti sull'esportazione ed importazione di cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.

2. Se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o rischia di essere tale da non permettere il finanziamento delle sue operazioni, il direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può, dopo aver preso in considerazione i fattori relativi all'istituzione di misure complementari previste nell'articolo 39, convocare una sessione straordinaria del Consiglio entro 20 giorni lavorativi, a meno che non sia già previsto che il Consiglio si riunisca entro 30 giorni civili. Il Consiglio può, con votazione speciale, prendere qualunque disposizione, tranne i prestiti, che ritiene appropriata per integrare le risorse della scorta stabilizzatrice, senza tuttavia che vi siano delle garanzie o contributi governativi obbligatori oltre a quelli che potrebbero derivare dall'associazione con il Fondo comune per i prodotti di base.

3. Le spese relative a tali disposizioni vengono assegnate al conto della scorta stabilizzatrice.

4. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene informato il direttore esecutivo ed il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice.

Articolo 32

Prelievi per il finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. Il prelievo riscosso sul cacao al momento della prima esportazione da parte di un membro oppure della prima

importazione da parte di un membro è di 45 dollari statunitensi per tonnellata di cacao in grani e viene fissato in proporzione per i prodotti derivati dal cacao conformemente ai coefficienti di conversione fissati all'articolo 28 o a successiva decisione del Consiglio raggiunta con votazione speciale. In ogni caso il prelievo viene imposto un'unica volta. A questo effetto il cacao che un membro importa da un non membro viene considerato originario di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione è originario di un membro.

2. Il Consiglio riesamina ogni anno il prelievo per la scorta stabilizzatrice e, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice, può, con votazione speciale, fissare una diversa aliquota di prelievo o decidere di sospendere il prelievo stesso.

3. I certificati di pagamento del prelievo vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso stabilite. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale ricorso ad agenti ed il versamento del prelievo entro un dato termine.

4. I prelievi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi.

5. Il presente articolo lascia salvo il diritto degli acquirenti e dei venditori di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.

Articolo 33

Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base

Quando il Fondo comune per i prodotti di base sarà divenuto operativo, il Consiglio avrà il potere di negoziare le modalità di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi fissati dall'accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base, per utilizzare pienamente le possibilità finanziarie offerte dal Fondo.

Articolo 34

Spese da imputare al conto della scorta stabilizzatrice

1. Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese:

a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri del personale che gestiscono e conservano la scorta stessa e le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei prelievi;

b) le altre spese relative al programma della scorta stabilizzatrice, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di manutenzione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore,

sono coperte dalle entrate ordinarie previste dall'articolo 31, o dal ricavato della rivendita di cacao.

2. Le spese relative al programma di ritiro previsto all'articolo 40 vengono imputate al conto della scorta stabilizzatrice.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere di imputare al conto della scorta stabilizzatrice le spese relative alle misure complementari, diverse dal programma di ritiro, che possono essere istituite secondo l'articolo 39.

Articolo 35

Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice

1. I fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni possono essere depositati adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio.

2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidità necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore reale dei fondi.

Articolo 36

Acquisti della scorta stabilizzatrice

1. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo di «acquisti possibili», il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao solo nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta stabilizzatrice, per preservarne la qualità, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.

2. Quando il prezzo indicativo è pari o inferiore al prezzo di «acquisti possibili», ma superiore al prezzo inferiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice può acquistare quantitativi di cacao in difesa del prezzo inferiore d'intervento, a meno che gli acquisti siano stati sospesi conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 27.

3. Quando il prezzo indicativo è pari o inferiore al prezzo indicativo d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice

acquista i quantitativi di cacao necessari per far risalire il prezzo indicativo al di sopra del prezzo inferiore d'intervento, a meno che gli acquisti siano stati sospesi conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 27.

4. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista sui mercati d'origine e sui mercati di seconda mano. Nel procedere agli acquisti dà la precedenza ai venditori dei paesi membri esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, allo scopo di assicurare una precedenza effettiva.

5. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente cacao di qualità commerciale corrente riconosciuta, in quantitativi di almeno 100 tonnellate. Questo cacao appartiene all'Organizzazione e viene da essa controllato.

6. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista il cacao ai prezzi correnti di mercato, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio.

7. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentono di espletare le funzioni assegnategli dal presente accordo.

Articolo 37

Vendite della scorta stabilizzatrice

1. Quando il prezzo indicativo è inferiore al prezzo di «vendite possibili», il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.

2. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo di «vendite possibili», ma inferiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice può vendere cacao in difesa del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 27.

3. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice, soggetto alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 41, vende i quantitativi di cacao necessari per far scendere il prezzo indicativo al di sotto del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 27.

4. Il direttore della scorta stabilizzatrice vende il cacao ai prezzi correnti di mercato conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio.

5. Quando effettua le vendite, il direttore della scorta stabilizzatrice vende attraverso i normali circuiti commerciali a imprese e organizzazioni situate nei paesi membri, ma soprattutto nei paesi membri importatori, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao.

Articolo 38

Liquidazione della scorta stabilizzatrice

1. Se il presente accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure necessarie perché la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare.

2. Se il presente accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) non vengono conclusi nuovi contratti per l'acquisto del cacao destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta stabilizzatrice, tenendo conto delle condizioni correnti del mercato, smaltisce la scorta conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, salvo che prima della scadenza del presente accordo il Consiglio sottoponga a revisione queste norme con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice conserva il diritto di vendere il cacao in qualsiasi momento nel corso della liquidazione per coprire le spese che ne derivano;
- b) il ricavato della vendita e le somme che figurano ancora nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare, secondo il seguente ordine di precedenza:
 - i) le spese di liquidazione;
 - ii) qualsiasi debito insoluto, maggiorato degli interessi, contratto dall'Organizzazione o a suo nome per la scorta stabilizzatrice;
- c) l'importo eventualmente rimanente una volta effettuati i pagamenti di cui alla lettera b) viene diviso in parti attribuibili agli accordi del 1972 e 1975, all'accordo del 1980 ed al presente accordo, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi conformemente al relativo accordo:
 - i) i fondi collettivamente attribuibili agli accordi del 1972 e 1975 vengono pagati ai membri esportatori interessati proporzionalmente ai contributi riscossi sulle loro esportazioni;
 - ii) i fondi attribuibili all'accordo del 1980 ed al presente accordo vengono divisi in fondi riscossi sulle esportazioni e fondi riscossi sulle importazioni. I fondi riscossi sulle esportazioni vengono distribuiti tra i membri esportatori interessati, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi sulle loro esportazioni. I fondi riscossi sulle importazioni vengono distribuiti tra i membri importatori interessati secondo le importazioni sulle quali è stato riscosso il contributo o il prelievo. La distribuzione della parte

collettiva così calcolata dagli Stati membri della Comunità economica europea viene stabilita da detti Stati secondo i criteri da essi definiti.

3. a) Il cacao rimanente nella scorta stabilizzatrice al momento della liquidazione viene venduto conformemente alle regole stabilite dal Consiglio prima del termine del presente accordo. Queste regole devono assicurare un'ordinata effettuazione della liquidazione in un periodo di tempo sufficiente. Le regole devono prevedere un'adeguata e regolare supervisione, durante il periodo della liquidazione, delle vendite della scorta stabilizzatrice da parte del Consiglio o di qualunque gruppo ad hoc istituito dal Consiglio a questo scopo.
- b) Se, al termine del presente accordo, il Consiglio non è stato in grado di giungere ad una decisione sulle regole di cui alla lettera a) e/o sulla durata del periodo di liquidazione, la scorta stabilizzatrice di cacao viene venduta al miglior prezzo possibile tenendo conto delle condizioni correnti di mercato e le normali pratiche del commercio di cacao, senza disturbare il normale andamento del mercato del cacao, puntando ciò nondimeno alla realizzazione della liquidazione in un periodo non superiore ai tre anni, a meno che non si debba liquidare una quantità superiore a 150 000 tonnellate, nel qual caso tale periodo viene esteso a quattro anni e mezzo, fatte salve eventuali modifiche decise dal Consiglio nel corso della liquidazione.

Articolo 39

Misure complementari

1. Quando il prezzo indicativo è pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento ed è rimasto tale per cinque giorni di mercato consecutivi, e:
 - a) l'80 % della capacità massima della scorta stabilizzatrice è stato raggiunto, oppure
 - b) le risorse finanziarie nette della scorta stabilizzatrice sono solo sufficienti per acquistare 30 000 tonnellate di cacao,
 il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria entro 20 giorni lavorativi.
2. Il Consiglio può, con votazione speciale, adottare le misure complementari che ritiene necessarie per mantenere gli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi fissati dal presente accordo.
3. Se il Consiglio adotta una o più misure oltre al programma di ritiro di cui all'articolo 40, il Consiglio decide durante la stessa sessione sull'entrata in vigore o meno di tale programma di ritiro nel caso la misura o le misure adottate si rivelino inadeguate per sostenere il prezzo inferiore d'intervento. Se il Consiglio decide l'entrata in vigore del programma di ritiro, deve anche determinare le condizioni di tale entrata in vigore.

4. Se, dopo 5 giorni di mercato a decorrere dall'inizio della sessione straordinaria, il Consiglio non è giunto ad una decisione secondo il paragrafo 2 del presente articolo ed il prezzo indicativo è stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante i precedenti 15 giorni di mercato, il programma di ritiro previsto dall'articolo 40 è ritenuto applicabile.

5. Il programma di ritiro entra in vigore se, in quel determinato momento od in seguito, il prezzo indicativo è stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante il precedente periodo di 15 giorni di mercato consecutivi, a condizione che in quel momento la scorta stabilizzatrice non effettui acquisti sul mercato. Gli acquisti della scorta stabilizzatrice vengono sospesi solamente quando si è raggiunta la massima capacità della scorta stabilizzatrice o l'esaurimento delle risorse finanziarie di tale scorta.

6. Se le condizioni di cui al paragrafo 5 non sono state raggiunte al momento della successiva sessione straordinaria del Consiglio, la decisione relativa all'applicazione del programma di ritiro viene riesaminata. Il programma di ritiro continua ad essere applicabile, a meno che il Consiglio decida diversamente.

Articolo 40

Programma di ritiro

1. Il volume totale di cacao ritirato in un qualunque momento, conformemente al programma di ritiro non supera le 120 000 tonnellate.

2. Se vengono raggiunte le condizioni di cui all'articolo 39, i membri esportatori elencati nell'allegato A si impegnano a ritirare collettivamente dal mercato una prima frazione di 30 000 tonnellate di cacao in grani, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

3. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale e secondo i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, successive ulteriori frazioni di 30 000 tonnellate di cacao in grani vengono ritirate dai paesi membri esportatori interessati, qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento e sia rimasto tale per un periodo di 20 giorni di mercato consecutivi.

4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale ed in seguito all'avvio del ritiro di una frazione su due, e se le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39 sono state raggiunte, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di 20 giorni lavorativi. Se non viene presa alcuna decisione, ulteriori frazioni vengono successivamente ritirate ai termini del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Ogni frazione di cacao ritirata viene distribuita tra i paesi membri esportatori interessati, proporzionalmente alla media delle loro esportazioni annue degli ultimi tre

anni cacao i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao.

6. Il Consiglio può in qualunque momento riesaminare la distribuzione tra i membri esportatori e, su richiesta dei membri esportatori interessati, modificare tale distribuzione.

7. Il cacao ritirato secondo il presente programma viene depositato in magazzini approvati dalla scorta stabilizzatrice conformemente alle regole di detta scorta, entro un periodo stipulato dal Consiglio in conformità del programma di ritiro e non superiore a sei mesi civili.

8. La qualità del cacao ritirato secondo il presente programma, nonché le condizioni di immagazzinamento e rinnovo, devono essere conformi ai requisiti di qualità previsti dalle regole della scorta stabilizzatrice.

9. Il cacao ritirato rimane di proprietà dei membri esportatori interessati.

10. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile della sorveglianza per il ritiro, l'immagazzinamento ed il rinnovo del cacao secondo il programma. Il cacao rimane sotto l'autorità del direttore.

11. Le spese amministrative per la sorveglianza dei ritiri e per il controllo del rinnovo e immagazzinamento vengono imputati al conto della scorta stabilizzatrice.

12. Le spese di trasporto, immagazzinamento e rinnovo per il cacao ritirato destinato ai depositi approvati dalla scorta stabilizzatrice vengono imputati al conto della scorta stabilizzatrice conformemente alle seguenti condizioni:

a) le spese di trasporto e di assicurazione vengono anticipate dal conto della scorta stabilizzatrice e rimborsate dal membro produttore interessato, se il suo cacao ritirato è rilasciato conformemente all'articolo 41;

b) un contributo alle spese di immagazzinamento e rinnovo per il periodo che intercorre tra il momento dell'immagazzinamento del cacao ritirato ed il momento del rilascio, viene prelevato dal conto della scorta stabilizzatrice. Questo pagamento non supera, per tonnellata, il costo medio di immagazzinamento e rinnovo del cacao assunto dalla scorta stabilizzatrice, ed il suo ammontare viene fissato annualmente dal Consiglio nella sua seconda sessione ordinaria.

13. Durante l'attuazione del programma di ritiro, i membri importatori cercano di limitare le loro importazioni di cacao ordinario da non membri alla quantità annua media importata da non membri durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del programma di ritiro.

Articolo 41

Rilascio del cacao ritirato

1. Qualora in un qualunque momento dopo l'entrata in vigore del programma di ritiro, il prezzo indicativo sia pari o superiore al prezzo medio, per 10 giorni di mercato consecutivi, vengono rilasciate 15 000 tonnellate di cacao ritirato a favore dei paesi membri esportatori interessati e cessa il loro obbligo di conservare tale cacao.
2. Se, dopo il rilascio, il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo medio per 10 giorni di mercato consecutivi, viene rilasciato ancora uno stesso quantitativo di cacao. Tali quantitativi di cacao continuano ad essere rilasciati fino a quando:
 - a) il prezzo indicativo è sceso al di sotto del prezzo medio, oppure
 - b) tutto il cacao ritirato è stato rilasciato.
3. Se il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo delle «vendite possibili», il quantitativo di cacao da rilasciare secondo il paragrafo 2 del presente articolo viene raddoppiato.
4. Tutto il cacao ritirato viene rilasciato prima delle vendite regolari della scorta stabilizzatrice.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, modificare il quantitativo di cacao da rilasciare e la frequenza di tali rilasci.

Articolo 42

Conformità al programma di ritiro

1. I membri prendono tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente agli obblighi relativi al programma di ritiro da loro assunti secondo il presente accordo. Il Consiglio può, se necessario, domandare ai membri di adottare ulteriori misure per l'adempimento dei loro obblighi.
2. I membri esportatori elencati nell'allegato A s'impegnano a regolare le loro vendite in modo tale da favorire un ordinato svolgimento delle operazioni di mercato, e da essere nella posizione di conformarsi in qualunque momento al programma di ritiro, non appena esso entri in vigore. A questo effetto, il Consiglio, prima dell'inizio di ogni anno cacao, valuta ed indica il numero di tonnellate massimo che, entro i limiti previsti dal paragrafo 1 dell'articolo 40, può essere ritirato nel corso del successivo anno in base alle previsioni delle statistiche di domanda e offerta, tenendo conto della rimanente capacità della scorta stabilizzatrice e delle risorse disponibili. Sulla base del numero di tonnellate massimo, il Consiglio stabilisce il numero di tonnellate indicativo soggetto a ritiro per ogni membro esportatore interessato. Il Consiglio stabilisce le regole per il calcolo delle tonnellate indicative soggette a ritiro, nonché le

modalità della loro applicazione allo scopo di assistere i membri esportatori interessati nell'adempimento dei loro obblighi relativi al ritiro del cacao.

3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, il più presto possibile ed in ogni caso prima del termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le regole per il funzionamento, l'adempimento ed il controllo, al fine di garantire l'efficacia del programma di ritiro secondo gli obiettivi del presente accordo, senza interferire nell'esecuzione dei contratti *bona fide* conclusi prima dell'entrata in vigore del programma di ritiro.

Articolo 43

Ripristino dei regolari acquisti della scorta stabilizzatrice

1. Se, in un qualunque momento durante l'applicazione del programma di ritiro, le disposizioni finanziarie della scorta stabilizzatrice migliorano al punto da permettere al direttore della scorta stabilizzatrice di acquistare una quantità di cacao di almeno 30 000 tonnellate, non si procede ad ulteriori ritiri. Il direttore riprende i regolari acquisti della scorta stabilizzatrice, fino a quando si è raggiunta la capacità massima della scorta stabilizzatrice o si sono esaurite le risorse finanziarie di detta scorta.
2. Per i membri esportatori interessati, rimane l'obbligo di adempiere ai loro impegni relativi alle precedenti frazioni ritirate.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio, il programma di ritiro viene automaticamente riattivato qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento per un periodo di cinque giorni di mercato consecutivi, se:
 - a) la capacità della scorta stabilizzatrice è stata raggiunta, oppure
 - b) le risorse finanziarie della scorta stabilizzatrice sono esaurite, e non si è raggiunto il quantitativo di tonnellate soggetto a ritiro.

Articolo 44

Riesame

1. Durante tutto il periodo del presente accordo, il Consiglio può in qualsiasi momento riesaminare e, con votazione speciale, modificare qualunque disposizione relativa al programma di ritiro, fatta salva quella indicata al paragrafo 1 dell'articolo 40.
2. Qualora il prezzo indicativo continui a scendere una volta che il volume totale soggetto a ritiro sia stato raggiunto conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 40, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e considerare ulteriori misure.

*Articolo 45***Consultazione e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao**

1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao.
2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo i membri rispettano, nello svolgimento della loro attività, i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.
3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrari. In questi casi, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

CAPITOLO VIII

AVVISI DI IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE E MISURE DI CONTROLLO*Articolo 46***Avvisi di importazione e di esportazione**

1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri.
2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, il volume complessivo delle sue esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle sue importazioni di cacao per paese di origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere.
3. Il direttore esecutivo tiene un registro dei quantitativi di cacao ritirati e rilasciati da ogni membro esportatore secondo le disposizioni degli articoli 40 e 41.
4. Ogni membro esportatore interessato comunica mensilmente, o ad intervalli che il Consiglio può fissare, al direttore esecutivo il volume totale di cacao ritirato, nonché altri dati che il Consiglio può richiedere.
5. Il Consiglio, stabilisce le regole che ritiene necessarie per far fronte al mancato adempimento delle disposizioni del presente articolo.

*Articolo 47***Misure di controllo**

1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato valido di pagamento del prelievo, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importa cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato valido di pagamento del prelievo, prima di autorizzare l'importazione sul proprio territorio doganale di cacao proveniente da un membro o da un non membro.
2. Non è richiesto un certificato di pagamento del prelievo per il cacao esportato dai paesi membri esportatori per scopi umanitari o non commerciali, purché ne sia fornita la giustificazione al Consiglio. Il Consiglio provvede al rilascio dei documenti di controllo necessari per queste spedizioni.
3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, le norme necessarie per quanto riguarda i certificati di pagamento del prelievo e gli altri documenti di controllo da esso riconosciuti.
4. Per il cacao fine («fine» o «flavour») il Consiglio stabilisce le norme necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo da esso riconosciuti, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente articolo.

CAPITOLO IX

OFFERTA E DOMANDA*Articolo 48***Cooperazione tra i membri**

1. I membri riconoscono la necessità di sviluppare il più possibile l'economia del cacao e quindi di coordinare i loro sforzi intesi a promuovere l'incremento dinamico della produzione e del consumo, onde realizzare il migliore equilibrio tra offerta e domanda. Essi collaborano pienamente con il Consiglio per conseguire tali obiettivi.
2. Il Consiglio individua gli ostacoli allo sviluppo armonioso e all'incremento dinamico dell'economia del cacao e studia quali provvedimenti reciprocamente accettabili potrebbero venir attuati in pratica per eliminare detti ostacoli. I membri si adoperano per attuare i provvedimenti elaborati e raccomandati dal Consiglio.

3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per stabilire, nel modo più attendibile possibile, la capacità mondiale attuale e potenziale di produzione e di consumo. I membri collaborano pienamente con l'Organizzazione nella preparazione di detti studi.

Articolo 49

Produzione e scorte

1. Ogni membro esportatore può stabilire un piano di adeguamento della propria produzione in modo che possa essere raggiunto l'obiettivo enunciato all'articolo 48. Ogni membro esportatore interessato è responsabile della politica e dei metodi che applica per conseguire questo obiettivo e si adopera per informare il Consiglio in merito con la maggiore regolarità possibile.

2. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo almeno una volta all'anno, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale delle produzioni di cacao, valutando in particolare l'evoluzione dell'offerta complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio rivolge ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione. Il Consiglio può istituire un comitato incaricato di assisterlo per quanto riguarda il presente articolo.

3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che s'impongono in seguito a questo esame. A questo effetto, i membri forniscono al Consiglio le necessarie informazioni in merito.

Articolo 50

Garanzie di approvvigionamento e accesso ai mercati

1. I membri svolgono la loro politica commerciale tenendo in considerazione gli obiettivi del presente accordo, in modo da poter realizzare detti obiettivi. In particolare essi riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare di tale prodotto ai loro mercati sono essenziali tanto per i membri importatori quanto per i membri esportatori.

2. I membri esportatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consenta il loro sviluppo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente l'offerta alla vendita del cacao disponibile e che garantiscano il regolare approvvigionamento degli importatori nei paesi membri importatori.

3. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consentano i loro impegni internazionali, politiche che non

abbiano la conseguenza di limitare artificialmente la domanda di cacao e che garantiscano agli esportatori un accesso regolare ai loro mercati.

4. I membri informano il Consiglio di tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti le disposizioni del presente articolo.

5. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni ai fini del presente articolo ed esamina periodicamente i risultati ottenuti.

Articolo 51

Consumo e promozione

1. Tutti i membri cercano di favorire l'incremento del consumo di cacao, secondo i mezzi e i metodi di cui dispongono.

2. Tutti i membri si adoperano per comunicare al Consiglio, con la maggiore regolarità possibile, le regolamentazioni interne e i dati pertinenti relativi al consumo di cacao.

3. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale del consumo di cacao, valutando in particolare l'evoluzione della domanda complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione.

4. Il Consiglio può istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi membri esportatori e nei paesi membri importatori. La composizione del comitato è limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione. Tali programmi di promozione sono finanziati mediante contributi dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono contribuire finanziariamente ai programmi. Prima di dare l'avvio ad una campagna sul territorio di un membro, il comitato chiede il benessere di quest'ultimo.

Articolo 52

Sucedanei del cacao

1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei può nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengono perciò di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore.

2. Al momento della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi

internazionali, quali il Consiglio e il comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e cioccolato.

3. Il Consiglio può raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Articolo 53

Ricerca-sviluppo scientifico

1. Il Consiglio può incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo scientifico nei settori della produzione, della fabbricazione e del consumo di cacao, nonché la divulgazione e l'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. A tal fine può cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca.

CAPITOLO X

CACAO TRASFORMATO

Articolo 54

Cacao trasformato

1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. Si riconosce inoltre la necessità di vigilare affinché non venga danneggiata gravemente l'economia del cacao dei membri esportatori e dei membri importatori.

2. Qualora ravvisi un rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, un membro può avviare consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro può riferire al Consiglio, che interpone a tal fine i suoi buoni uffici.

CAPITOLO XI

RELAZIONI FRA MEMBRI E NON MEMBRI

Articolo 55

Operazioni commerciali con non membri

1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di

quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.

2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.

3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformità dell'articolo 56.

4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, può informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformità all'articolo 63.

CAPITOLO XII

INFORMAZIONE E STUDI

Articolo 56

Informazione

1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:

- delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonché,
- qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao.

2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e consumo, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale.

3. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio può attuare gli opportuni provvedimenti.

4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

Articolo 57

Studi

Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei paesi importatori, la possibilità di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonché le conseguenze dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e può rivolgere ai membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio può cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Articolo 58

Esame annuo e relazione annuale

1. Entro il più breve termine dopo la fine di ciascun anno cacao, il Consiglio esamina il funzionamento del presente accordo ed il modo in cui i membri si conformano ai principi del medesimo e cercano di realizzarne gli obiettivi. In tale occasione può rivolgere ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento del presente accordo.

2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale, comprendente una sezione relativa all'esame annuo di cui al paragrafo 1.

3. Il Consiglio può inoltre pubblicare qualsiasi altra informazione da esso giudicata appropriata.

CAPITOLO XIII

DISPENSA DAGLI OBBLIGHI, E MISURE DIFFERENZIALI E CORRETTIVE

Articolo 59

Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali

o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.

2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dall'obbligo, nonché i motivi della dispensa.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda:

- a) l'obbligo dell'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento;
- b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi prelievo riscosso a termine dell'articolo 32.

Articolo 60

Misure differenziate e correttive

I membri esportatori in via di sviluppo nonché i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prende le misure suddette in conformità della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

CAPITOLO XIV

CONSULTAZIONI, VERTELENZE E DENUNCE

Articolo 61

Consultazioni

Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro può formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili al bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione può, a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformità dell'articolo 62.

*Articolo 62***Vertenze**

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non siano risolte dalle parti in causa vengono deferite, a richiesta di una delle parti, al Consiglio per decisione.

2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, un numero di membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti oppure cinque membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3.

3. a) Salvo che il Consiglio decida diversamente all'unanimità, il gruppo consultivo speciale è composto nel modo seguente:

i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;

ii) due persone, designate dai membri importatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;

iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate a norma dei punti i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal presidente del Consiglio.

b) I cittadini delle parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale.

c) I membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo.

d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.

4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale è sottoposta al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

*Articolo 63***Azioni del Consiglio in caso di denuncia**

1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito.

2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che il membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.

3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo, ivi compreso l'articolo 73:

a) sospendere questo membro dal diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e,

b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantoché non avrà adempiuto i suoi obblighi.

4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.

CAPITOLO XV**EQUE NORME DI LAVORO***Articolo 64***Eque norme di lavoro**

I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e della piena occupazione, essi cercheranno di mantenere nei vari settori della produzione del cacao dei paesi interessati, proporzionalmente al loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro, sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

CAPITOLO XVI**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 65***Firma**

Dal 1 settembre 1986 al 30 settembre 1986 incluso il presente accordo sarà aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1984.

*Articolo 66***Depositario**

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente accordo.

*Articolo 67***Ratifica, accettazione, approvazione**

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 dicembre 1986. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potrà concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.

3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, al momento del deposito, se è membro esportatore o membro importatore.

*Articolo 68***Adesione**

1. Il presente accordo è aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio.

2. Il Consiglio istituito a termine dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 può, in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente accordo.

3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 il Consiglio indica in quale allegato del presente accordo è da considerarsi compreso lo Stato che ad esso aderisce, nel caso in cui non figuri in nessuno di detti allegati.

4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

*Articolo 69***Notifica di applicazione a titolo provvisorio**

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non

ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che conformemente alla propria procedura costituzionale applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dell'articolo 70 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica dichiara, al momento della stessa, se è membro esportatore o membro importatore.

2. Un governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore, oppure a una data specificata, è pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarrà fintantoché non avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

*Articolo 70***Entrata in vigore**

1. Il presente articolo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1986 o ad una data qualsiasi successiva, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 65 % delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrerà inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Se il presente accordo non entra in vigore a titolo definitivo in conformità del paragrafo 1, esso entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1986 se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi elencati all'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 60 % delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 1° ottobre 1986, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà, entro il più breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario la decisione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente, a partire da una data che potranno determinare, o adottare qualunque altra decisione che riterranno necessaria. Tuttavia, le condizioni

del presente accordo relative alle misure d'intervento sul mercato non entreranno in vigore a meno che i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi indicati nell'allegato D abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure abbiano notificato al depositario la loro decisione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore.

4. Per il governo a cui nome è stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica producono effetti alla data di tale deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, secondo le disposizioni del paragrafo 1, dell'articolo 69.

Articolo 71

Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può formare oggetto di riserve.

Articolo 72

Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.

2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica. Se a seguito del recesso, i membri del presente accordo risultano in numero inferiore rispetto alle disposizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 70 per l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e prendere decisioni appropriate che, con votazione speciale, possono includere la sospensione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sul mercato.

Articolo 73

Espulsione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, può, con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'organizzazione.

Articolo 74

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di espulsione

1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che d'altra parte è tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o d'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai termini dell'articolo 76, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.

2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, né degli altri averi dell'Organizzazione, a meno che non si tratti di un membro le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1. In tal caso il membro ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice al momento della liquidazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, rimanendo inteso che detto membro notificherà il suo recesso con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 75

Durata, proroga ed estinzione

1. Il presente accordo rimarrà in vigore sino alla fine del terzo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4.

2. Fintantoché il presente accordo sarà in vigore il Consiglio potrà, con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinché il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3.

3. Prima della fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potrà, con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per due anni cacao. Prima del termine di questo periodo di due anni, il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per un ulteriore anno cacao. Il Consiglio notificherà al depositario la proroga o le proroghe.

4. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio,

rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma del paragrafo 1 dell'articolo 31 e a norma dell'articolo 32 sussistono finché non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.

5. Il Consiglio resterà in funzione anche dopo l'estinzione del presente accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avrà i poteri ed eserciterà le funzioni necessarie a tale scopo.

6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo, nella forma in cui è prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di far parte del presente accordo a partire dall'inizio del periodo di proroga.

Articolo 76

Emendamenti

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un emendamento al presente accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75 % dei membri esportatori che detengono almeno l'85 % dei voti dei membri esportatori, e delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75 % dei membri importatori che detengono almeno l'85 % dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio può fissare con votazione speciale. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non è entrato in vigore, lo si considera revocato.

2. I membri a nome dei quali non è stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione per permettere loro di completare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finché non ne abbiano notificato l'accettazione.

3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente perché l'emendamento produca i suoi effetti.

Articolo 77

Disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980.

2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'accordo internazionale sul cacao del 1980, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadano a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.

3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972, dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate.

Fatto a Ginevra, il primo ottobre millenovecentottantasei, i testi del presente accordo in lingua araba, francese, inglese, russa e spagnola facenti tutti ugualmente fede. Il testo autentico in cinese del presente accordo sarà stabilito dal depositario e sottoposto per approvazione a tutti i firmatari e governi che hanno aderito al presente accordo.

ALLEGATO A

Paesi produttori che esportano annualmente 10 000 tonnellate o più di cacao ordinario

Brasile	Malaysia
Camerun	Messico
Costa d'Avorio	Nigeria
Repubblica dominicana	Togo
Gana	

ALLEGATO B

Paesi che esportano annualmente meno di 10 000 tonnellate di cacao ordinario

Angola	India
Benin	Liberia
Bolivia	Nicaragua
Colombia	Papuasias-Nuova Guinea
Congo	Perù
Costa Rica	Filippine
Cuba	São Tomé e Príncipe
Guinea equatoriale	Sierra Leone
Figi	Isole Salomone
Gabon	Uganda
Guatemala	Repubblica Unita di Tanzania
Haiti	Vanuatu
Honduras	Zaire

ALLEGATO C

Produttori di cacao fine («fine» o «flavour»)

1. Paesi produttori che esportano esclusivamente cacao fine («fine» o «flavour»)

Dominica	Saint Lucia
Equatore	Saint-Vincent e Grenadine
Grenada	Samoa
Indonesia	Sri Lanka
Giamaica	Suriname
Madagascar	Trinità e Tobago
Panama	Venezuela

2. Paesi produttori che esportano, ma non esclusivamente, cacao fine («fine» o «flavour»)

Costa Rica	(25 %)
São Tomé e Príncipe	(50 %)
Papuasias-Nuova Guinea	(75 %)

ALLEGATO D

Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70 (a)

(in migliaia di tonnellate)

Paese (b)	1982/1983	1983/1984	1984/1985	Media	Percentuale
Brasile	272,7	302,5	336,6	303,93	22,76
Costa d'Avorio	363,6	414,2	559,7	445,84	33,38
Repubblica dominicana	35,7	37,1	35,2	36,00	2,69
Gana	177,5	153,4	181,6	170,83	12,79
Camerun	104,2	111,1	114,7	110,00	8,24
Malaysia	65,8	97,3	92,1	85,07	6,37
Messico	19,4	9,1	6,6	11,70	0,88
Nigeria	235,5	117,8	127,4	160,23	12,00
Togo	9,4	16,5	9,9	11,93	0,89
<i>Totale</i>	1 238,8	1 259,0	1 463,8	1 335,53	100,0

Fonte: Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Londra, varie edizioni.

- a) Media per i tre anni 1982/1983—1984/1985, delle esportazioni nette di cacao in grani, aumentate delle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.
- b) Elenco limitato a quei paesi produttori che esportano mediamente 10 000 tonnellate o più di cacao ordinario all'anno.

ALLEGATO E

Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70 (a)

(in migliaia di tonnellate)

Paese (b)	1982/1983	1983/1984	1984/1985	Media	Percentuale
Stati Uniti d'America	436,9	405,7	478,3	440,3	22,50
Repubblica federale di Germania	236,8	253,1	294,5	261,5	13,36
Paesi Bassi	201,4	216,9	234,1	217,5	11,11
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	169,4	188,9	215,4	191,2	9,77
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	118,6	130,9	148,0	132,5	6,77
Francia	112,4	118,8	118,1	116,4	5,95
Giappone	55,5	62,3	57,6	58,5	2,99
Italia	54,8	49,1	68,7	57,5	2,94
Belgio/Lussemburgo	49,1	57,2	64,1	56,8	2,90
Spagna	40,4	38,9	38,6	39,3	2,01
Canada	32,5	38,0	42,2	37,6	1,92
Svizzera	32,3	32,8	32,7	32,6	1,67
Singapore	41,6	22,3	24,5	29,5	1,51
Australia	23,3	23,6	25,5	24,1	1,23
Repubblica democratica tedesca	19,9	22,6	27,9	23,5	1,20
Polonia	18,4	16,5	24,1	19,7	1,01
Austria	18,9	18,8	19,6	19,1	0,98
Cecoslovacchia	17,1	18,3	18,7	18,0	0,92
Svezia	15,0	15,7	17,2	16,0	0,82
Ungheria	13,2	15,4	16,1	14,9	0,76
Cina	14,0	13,3	15,0	14,1	0,72
Argentina	11,0	16,8	14,3	14,0	0,72
Iugoslavia	8,9	9,2	18,2	12,1	0,62
Irlanda	8,0	10,3	12,5	10,3	0,53
Grecia	9,3	9,1	9,3	9,2	0,47
Repubblica Sudafricana	8,6	10,5	7,9	9,0	0,46
Norvegia	7,8	8,7	8,1	8,2	0,42
Finlandia	7,2	8,4	7,1	7,6	0,39
Bulgaria	5,7	7,0	9,0	7,2	0,37
Danimarca	6,6	7,2	7,3	7,0	0,36
Nuova Zelanda	6,8	7,9	4,1	6,3	0,32
Israele	5,5	5,4	6,3	5,7	0,29
Romania	6,7	5,0	4,0	5,2	0,27
Filippine (c)	11,6	2,6	0,7	5,0	0,25
Repubblica di Corea	4,7	4,7	4,6	4,7	0,24
Turchia	4,1	3,6	5,9	4,5	0,23
Portogallo	3,5	3,9	3,9	3,8	0,19

(in migliaia di tonnellate)

Paese (b)	1982/1983	1983/1984	1984/1985	Media	Percentuale
Egitto	2,1	3,0	4,3	3,1	0,16
Cile	1,1	1,4	2,3	1,6	0,08
Repubblica araba siriana	1,8	0,9	1,7	1,5	0,07
Algeria	1,2	1,3	1,8	1,4	0,07
Tunisia	1,0	1,7	1,1	1,3	0,06
Iraq	1,4	1,1	0,9	1,1	0,06
Uruguay	0,8	0,9	1,0	0,9	0,05
Tailandia	0,6	0,9	1,1	0,9	0,04
El Salvador	0,6	0,7	0,6	0,6	0,03
Kenia	0,3	0,5	0,9	0,6	0,03
Libano	0,6	0,6	0,7	0,6	0,03
Iran	0,4	0,6	0,6	0,5	0,03
Islanda	0,5	0,4	0,4	0,4	0,02
Marocco	0,4	0,4	0,3	0,4	0,02
Jamahiriya araba libica	0,3	0,3	0,2	0,3	0,01
Cipro	0,1	0,2	0,2	0,2	0,01
Hong Kong	0,2	0,2	0,3	0,2	0,01
Giordania	0,3	0,2	0,2	0,2	0,01
Malta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,01
Zimbabwe	0,2	0,2	0,1	0,2	0,01
Kuwait	0,1	0,1	0,2	0,1	0,01
Arabia Saudita	0,1	0,1	0,2	0,1	0,01
Totale (d)	1 851,8	1 894,9	2 123,8	1 956,8	100,00

Fonte: Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Londra, varie edizioni.

- a) Media per i tre anni 1982/1983—1984/1985, delle importazioni nette di cacao in grani, aumentate delle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.
- b) Elenco limitato a quei paesi che importano più di 100 tonnellate annue.
- c) Le Filippine possono essere considerate anche paese esportatore.
- d) I totali possono differire dalla somma degli elementi costitutivi per arrotondamento.

Informazione sull'entrata in vigore dell'accordo internazionale sul cacao del 1986

L'accordo internazionale sul cacao del 1986 è entrato in vigore, a titolo provvisorio, il 20 gennaio 1987 in base ad una decisione alla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Londra il 19 gennaio 1987 in virtù dell'articolo 70, paragrafo III, di detto accordo.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 1987
concernente gli aiuti alla costruzione navale
(87/167/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾;

considerando che la direttiva 81/363/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente gli aiuti alla costruzione navale ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/2/CEE ⁽⁵⁾, giungerà a scadenza il 31 dicembre 1986;

considerando che, nonostante i progressi compiuti nell'adattamento strutturale dell'industria della costruzione navale della Comunità dall'adozione della direttiva 81/363/CEE (quinta direttiva), la crisi mondiale in questo settore continua ad aggravarsi e lo squilibrio fra capacità produttiva e domanda continua a crescere, ciò che fa diminuire i prezzi ad un livello spesso inferiore ai costi fissi dei cantieri navali europei; che il problema dei prezzi è stato aggravato dallo sviluppo di una capacità estremamente competitiva sotto il profilo dei costi nei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la produzione di navi standardizzate in serie;

considerando che la ripresa della domanda prevista nella quinta direttiva non ha avuto luogo, dato che le prospettive della domanda per la costruzione navale non sono incoraggianti e visto il fatto che qualsiasi segno di ripresa della domanda provocherebbe immediatamente un'espansione degli impianti produttivi in taluni paesi terzi;

considerando che per la Comunità è indispensabile un'industria della costruzione navale competitiva; che essa contribuisce al suo sviluppo economico e sociale in quanto rappresenta un importante mercato per un complesso di settori economici, compresi quelli a tecnologia avanzata, e contribuisce altresì a mantenere il livello dell'occupazione in varie regioni della Comunità, in particolare in alcune regioni già colpite da un alto tasso di disoccupazione; che tali considerazioni sono valide anche per il settore della trasformazione e della riparazione navale;

considerando che è ormai evidente che il settore soffre di una crisi strutturale fondamentale più che di un problema congiunturale di domanda e che non sarebbe troppo opportuno reagire all'aggravamento della crisi moltiplicando il volume degli aiuti al funzionamento, i quali aumentano la compartimentazione del mercato interno e costituiscono un continuo drenaggio delle scarse risorse finanziarie degli Stati membri senza conseguire alcun miglioramento permanente nella competitività dell'industria della costruzione navale della Comunità;

considerando che, a causa delle differenze di costo che esistono per la maggior parte delle categorie di navi rispetto ai cantieri navali di alcuni paesi terzi, non è forse possibile sopprimere immediatamente gli aiuti al settore, vista la necessità di incoraggiare la ristrutturazione in numerosi cantieri; che, nondimeno, è necessaria una politica di aiuti più rigorosa e selettiva per sostenere l'attuale tendenza a produrre navi tecnologicamente avanzate e per garantire condizioni sane e uniformi di concorrenza intracomunitaria; che tale politica costituisce l'approccio più opportuno per garantire il mantenimento di un sufficiente livello di attività nei cantieri navali europei e pertanto la sopravvivenza di un'industria navale europea efficiente e competitiva;

considerando che tali osservazioni richiedono un approccio differenziato a seconda dei vari tipi di aiuto attualmente accordati dagli Stati membri; che un livello di aiuti alla produzione nei settori produttivi, dove gli svantaggi della Comunità in materia di costi sono meno elevati e dove esiste una reale possibilità di ripristinare la competitività a lungo termine, sembra offrire l'approccio più appropriato ai fini dei succitati obiettivi di migliorare la competitività e ridurre le distorsioni intracomunitarie nel commercio; che questo livello di aiuti dovrebbe essere ottenuto mediante l'adozione di un massimale comune da rivedere periodicamente, previa consultazione con gli Stati membri (e sulla base di uno studio indipendente), il quale tenga conto degli

⁽¹⁾ GU n. C 281 del 7. 11. 1986, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1987.

⁽³⁾ Parere reso il 16 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 13.

sviluppi previsti a lungo termine nell'industria della costruzione navale, in modo da garantire sia livelli di attività ottimali economicamente giustificabili, sia il proseguimento dell'adattamento strutturale; che, per evitare discriminazioni, è necessario assoggettare tutte le forme di aiuti alla produzione ad un massimale comune, ivi compresi la compensazione per le perdite e gli aiuti accordati indirettamente tramite terzi; che, poiché uno dei principali obiettivi della presente direttiva è una maggiore efficienza, la revisione annua del massimale dell'aiuto dovrebbe essere sempre finalizzata alla riduzione progressiva dell'aiuto; che, al fine di consentire agli Stati membri pari condizioni di concorrenza, e viste le persistenti disparità strutturali dei cantieri nei vari Stati membri, può essere necessario permettere che aiuti di ristrutturazione vengano utilizzati a fini di cambiamenti strutturali, a condizione che non abbiano per effetto incrementi di capacità; che, nonostante si ponga di equiparare la trasformazione alla costruzione navale, a causa della persistente sovraccapacità del settore, non è opportuno autorizzare aiuti a favore della riparazione navale, tranne quelli per investimenti, per chiusure, nonché per la ricerca e per lo sviluppo;

considerando che il processo di ristrutturazione è meno avanzato in Spagna e in Portogallo rispetto agli altri Stati membri e che l'immediata applicazione del massimale comune in materia di aiuto alla produzione può creare difficoltà in questi due Stati membri; che occorre dunque prevedere misure particolari per permettere loro di conformarsi progressivamente al regime applicabile in tutta la Comunità, dopo un periodo supplementare di ristrutturazione;

considerando che, al fine di garantire la piena trasparenza, vitale per il corretto funzionamento di un sistema di aiuti comunitari, sia per quanto riguarda gli aiuti operativi, sia per quanto riguarda la ripartizione degli oneri in materia di azioni di ristrutturazione, sarà necessario rinforzare le regole relative alla notifica, in particolare la notifica degli aiuti agli armatori per la costruzione o la trasformazione di navi, nonché gli obblighi degli Stati membri in materia di relazioni a posteriori sui versamenti effettuati e sul livello di ristrutturazione conseguito;

considerando che le riduzioni delle capacità marittime mondiali dovrebbero essere realizzate nel modo meno dannoso e più equo possibile;

considerando che si dovrebbero adottare misure complementari nell'intento di porre rimedio alle conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione del settore della costruzione navale;

considerando che si dovrebbero adottare anche misure comunitarie per migliorare la domanda di navi nuove ai cantieri navali della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) « *costruzione navale* »:

la costruzione nella Comunità delle seguenti navi a scafo metallico:

- navi mercantili per il trasporto di passeggeri e/o di merci, di almeno 100 tb,
- pescherecci di almeno 100 tb,
- draghe o altre navi per lavori in mare, escluse le piattaforme di trivellazione, di almeno 100 tb,
- rimorchiatori di una potenza di almeno 365 kW;

b) « *trasformazione navale* »:

la trasformazione, effettuata nella Comunità, delle navi a scafo metallico definite alla lettera a), di almeno 1 000 tb, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per i passeggeri;

c) « *riparazione navale* »:

la riparazione delle navi di cui alla lettera a);

d) « *aiuti* »

gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato; tale nozione comprende non solo gli aiuti accordati dallo Stato stesso, ma anche quelli accordati dagli enti pubblici territoriali, nonché gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento messe in opera dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione e riparazione navale da essi controllate direttamente o indirettamente e che non rientrano nel capitale di rischio messo a disposizione di una società secondo la normale prassi in economia di mercato.

Questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che soddisfino le disposizioni derogatorie previste dalla presente direttiva;

e) « *valore contrattuale prima dell'aiuto* »:

il prezzo previsto nel contratto addizionato a qualsiasi aiuto accordato direttamente al cantiere navale.

Articolo 2

Gli aiuti ai sensi della presente direttiva non possono essere accordati in modo da discriminare i prodotti originari degli altri Stati membri.

*Articolo 3***Aiuti agli armatori**

1. Tutte le forme di aiuto agli armatori o a terzi disponibili in quanto aiuti per la costruzione o la trasformazione di navi sono soggette alle norme di notifica previste all'articolo 10.

Questi aiuti comprendono le agevolazioni di credito, le garanzie e i vantaggi fiscali accordati agli armatori o a terzi ai fini di cui al primo comma.

2. L'equivalente sovvenzione di questi aiuti è interamente soggetta alle norme di cui all'articolo 4 e alle procedure di sorveglianza di cui all'articolo 11 quando questi aiuti sono effettivamente utilizzati per la costruzione o la trasformazione di navi nei cantieri della Comunità.

3. Gli aiuti accordati da uno Stato membro agli armatori nazionali o a terzi nello stesso Stato per la costruzione o per la trasformazione di navi non devono provocare distorsioni di concorrenza tra i cantieri nazionali e i cantieri degli altri Stati membri nell'attribuzione dei contratti.

4. Le presenti disposizioni non pregiudicano in alcun modo un'eventuale futura normativa comunitaria in materia di aiuti agli armatori.

CAPO II

AIUTI AL FUNZIONAMENTO

*Articolo 4***Aiuti alla produzione connessi al contratto**

1. Gli aiuti alla produzione a favore della costruzione e della trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un singolo contratto non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell'aiuto, in seguito denominato «massimale».

2. La Commissione fissa il massimale sulla base della differenza esistente tra i costi dei cantieri più competitivi della Comunità e i prezzi praticati dai loro principali concorrenti internazionali, con particolare riguardo per i comparti di mercato nei quali i cantieri della Comunità restano relativamente i più competitivi.

Tuttavia, la Commissione vigila particolarmente affinché sia mantenuto al livello più basso possibile l'aiuto alla costruzione di piccole navi specializzate, in particolare di piccole navi il cui costo è inferiore a 6 milioni di ECU, che costituiscono una parte del mercato normalmente servita da piccoli cantieri e per cui la concorrenza è soprattutto intraeuropea, data nondimeno la situazione particolare in Grecia.

3. Il massimale è riesaminato ogni dodici mesi o a intervalli più ridotti quando circostanze eccezionali lo richiedano, con l'obiettivo di una riduzione progressiva del massimale. Nel riesaminare il massimale, la Commissione vigila affinché non si producano concentrazioni eccessive dell'attività di costruzione navale in specifici comparti di mercato, quando siano tali da pregiudicare gli interessi comunitari.

4. Il massimale si applica non solo agli aiuti alla produzione, indipendentemente dalla loro forma — erogati in base a regimi di aiuti settoriali, generali o regionali — accordati direttamente ai cantieri, ma anche agli aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

5. Il cumulo degli aiuti accordati nell'ambito dei vari regimi non deve comunque superare il massimale stabilito a norma del paragrafo 2. La concessione di singoli aiuti non deve essere previamente notificata alla Commissione né da questa autorizzata.

Tuttavia, quando vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri per un determinato contratto, la Commissione richiede, su domanda di uno Stato membro, la notifica preventiva dei progetti di aiuto interessati. In tal caso la Commissione si pronuncia entro trenta giorni a decorrere dalla notifica; tali progetti di aiuto non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione della Commissione. Nella sua decisione, la Commissione si assicura che l'aiuto prospettato non condizioni gli scambi in misura contraria all'interesse comune.

6. Gli aiuti sotto forma di agevolazioni di credito per la costruzione o la trasformazione di navi, conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) o ad eventuali accordi sostitutivi, non rientrano nel massimale. Tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune, purché rispettino la suddetta risoluzione o gli eventuali accordi sostitutivi.

7. Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione di navi, accordati come aiuti allo sviluppo ai paesi in via di sviluppo, non sono soggetti al massimale. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni all'uopo stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo di cui al paragrafo 6 del presente articolo o ad eventuali clausole aggiuntive o rettificative.

Alla Commissione deve essere previamente notificato qualsiasi singolo progetto di aiuto. La Commissione verifica la componente specifica «sviluppo» dell'aiuto preconizzato e si assicura che l'aiuto rientri nel campo di applicazione dell'accordo di cui al primo comma.

Articolo 5

Altri aiuti al funzionamento

1. Gli aiuti destinati a facilitare il mantenimento in attività di un'impresa di costruzione o trasformazione navale, compresi quelli destinati a ripianare le perdite, gli aiuti di salvataggio e gli altri tipi di aiuti al funzionamento che non sostengano direttamente le misure di ristrutturazione specifiche di cui al capo III possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché, insieme agli aiuti alla produzione direttamente accordati a singoli contratti di costruzione e trasformazione navale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, non superino il massimale espresso in percentuale del fatturato annuo del beneficiario dell'aiuto nel settore della costruzione e della trasformazione navale.

2. Gli Stati membri sono tenuti a provare in che misura il fatturato o le perdite del beneficiario dell'aiuto provengano, da un lato, dalle sue attività nel settore della costruzione e della trasformazione di navi e, dall'altro, da altre sue eventuali attività e, se l'aiuto è in parte destinato a coprire le spese o le perdite inerenti alle misure di ristrutturazione di cui al capo III, ad indicare e specificare tali misure.

CAPO III

AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

Articolo 6

Aiuti agli investimenti

1. Gli aiuti agli investimenti, generali o specifici, non possono essere accordati per la creazione di nuovi cantieri o per investimenti in cantieri esistenti, qualora rischino di aumentare la capacità di produzione nel settore navale degli Stati membri.

Siffatti aiuti non possono essere concessi ai cantieri di riparazione, a meno che essi siano legati ad un impianto di ristrutturazione risultante da una riduzione della capacità globale di riparazione navale dello Stato membro interessato. In questo contesto, la Commissione può prendere in considerazione riduzioni di capacità effettuate negli anni immediatamente precedenti.

2. Il paragrafo 1 non si applica né all'apertura di un nuovo cantiere in uno Stato membro che altrimenti non

avrebbe alcun impianto di costruzione navale, né agli investimenti nell'unico cantiere di uno Stato membro, purché l'impatto del cantiere in parola sul mercato comunitario sia minimo.

3. Gli aiuti agli investimenti possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:

- il loro importo e la loro intensità siano giustificati dall'entità degli sforzi di ristrutturazione necessari;
- se limitino a coprire le spese direttamente connesse agli investimenti.

4. Nell'esame degli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 3 la Commissione tiene conto dell'entità del contributo del programma di investimenti di cui trattasi ad obiettivi comunitari del settore, quali l'innovazione, la specializzazione, le condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'ambiente.

Articolo 7

Aiuti per chiusure

1. Gli aiuti destinati a coprire normali costi delle chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione o riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.

2. I costi che possono beneficiare di tali aiuti sono in particolare:

- le indennità versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;
- le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese;
- le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale;
- le spese sostenute per riconvertire i cantieri, i fabbricati, le installazioni e le infrastrutture verso usi diversi da quelli specificati nell'articolo 1, lettere a), b) e c);

— in caso di chiusura totale di un cantiere, il valore contabile residuo delle installazioni (senza tener conto della parte delle rivalutazioni posteriori al 1° gennaio 1982 eventualmente superiore al tasso nazionale d'inflazione);

3. L'importo e l'intensità degli aiuti devono essere giustificati dall'entità degli sforzi di ristrutturazione necessari, fermo restando che si deve tener conto dei problemi

strutturali della regione interessata e, in caso di riconversione verso altre attività industriali, della legislazione e delle norme comunitarie relative al nuovo settore interessato.

Articolo 8

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo

1. Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione e riparazione navale per progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

2. Ai fini della presente direttiva, i costi ammissibili sono quelli direttamente connessi alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale di base, alla ricerca applicata ed allo sviluppo, definiti dalla Commissione nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca/sviluppo⁽¹⁾, esclusi quelli connessi alle applicazioni industriali e allo sfruttamento commerciale dei risultati.

CAPO IV

SPAGNA E PORTOGALLO

Articolo 9

1. Il capo II non è applicabile né in Spagna né in Portogallo, con riserva del paragrafo 3.

2. Gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione e della trasformazione di navi in Spagna possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:

- l'industria della costruzione navale di questo Stato sia impegnata nell'attuazione di un programma di ristrutturazione sistematico e specifico, inclusivo di riduzioni di capacità, il quale sia giudicato idoneo a consentirgli, entro i quattro anni, di operare in condizioni di competitività;
- gli aiuti vengano progressivamente ridotti.

3. La Repubblica portoghese applica tutte le disposizioni della presente direttiva. Tuttavia, essa può optare, in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 1987 con effetto immediato, o al più tardi fino al 29 febbraio 1988, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, per un esonero dall'applicazione del capo II, sia generalmente, sia per quanto riguarda taluni cantieri. Se la Repubblica portoghese sceglie questa opzione, gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione e della trasformazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:

- l'industria della costruzione navale — o, nel caso in cui solo taluni cantieri fossero interessati, questi cantieri — sia impegnata nell'attuazione di un programma di ristrutturazione sistematico e specifico per riduzioni di capacità, il quale possa essere considerato idoneo a consentirle, entro i quattro anni, di operare in condizioni di competitività;
- gli aiuti vengano progressivamente ridotti.

CAPO V

PROCEDURA DI CONTROLLO

Articolo 10

1. Gli aiuti alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navali contemplati dalla presente direttiva, oltre che agli articoli 92 e 93 del trattato, sono soggetti alle norme speciali di notifica di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione e non rendono operativi senza la sua autorizzazione:

- a) i regimi di aiuti, nuovi o già esistenti, e le modifiche ai regimi di aiuti esistenti, contemplati dalla presente direttiva;
- b) le decisioni da applicare alle imprese, di cui alla presente direttiva, un regime di aiuti con finalità generale o regionale;
- c) i casi individuali di applicazione dei regimi di aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 7 e i casi in cui la Commissione l'abbia espressamente previsto al momento dell'autorizzazione del regime di aiuto in questione.

Articolo 11

1. Per consentire alla Commissione di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di cui ai capi II e III, gli Stati membri devono trasmetterle a suo uso esclusivo:

- relazioni su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale al momento dell'ordinativo e a lavori ultimati, con precisioni in merito al contributo finanziario accordato a favore del contratto, presentate secondo il modulo n. 1 figurante in allegato;
- relazioni semestrali — da fornire il 1° ottobre e il 1° aprile per i semestri precedenti — sugli aiuti concessi agli armatori, presentate secondo il modulo n. 2 figurante in allegato;
- relazioni annuali sui risultati annuali di ogni cantiere nazionale che ha beneficiato di un aiuto e sul totale del contributo finanziario accordato, presentate secondo il modulo n. 3 figurante in allegato;

⁽¹⁾ GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

— relazioni annuali sul conseguimento degli obiettivi di ristrutturazione da parte delle imprese che hanno fruito di aiuti a norma degli articoli 6, 7 e 9, presentate secondo il modulo n. 4 figurante in allegato.

2. Sulla base delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 10 e del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione redige annualmente una relazione generale per consentire una discussione con gli esperti nazionali. Tale relazione indica, in particolare, il livello degli aiuti connessi al contratto e degli altri aiuti al funzionamento accordati da ogni Stato membro nel periodo considerato nonché il volume complessivo degli aiuti accordati per la ristrutturazione e i progressi fatti nella realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione in ogni Stato membro nello stesso periodo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

1. La presente direttiva sostituisce la direttiva 81/363/CEE.

Tuttavia, le disposizioni di detta direttiva restano applicabili ai progetti di aiuti che sono stati notificati anterior-

mente al 1° gennaio 1987, che riguardano attività avviate prima di tale data e che, alla data di messa in applicazione della presente direttiva, non sono state oggetto di una decisione della Commissione.

2. Due anni dopo la notifica ⁽¹⁾ della presente direttiva, la Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa e propone le eventuali modifiche necessarie.

Articolo 13

La presente direttiva è applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 5 febbraio 1987.

ALLEGATO

Modulo n. 1

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUGLI ORDINATIVI E LE CONSEGNE DI NAVI MERCANTILI

Sezione 1: Particolari del contratto

1. Nuova costruzione/trasformazione		4. Numero del cantiere
2. Impresa	3. Cantiere	
5. Proprietario registrato		
6. Armatore		
7. Stato di immatricolazione della nave		
8. Data della firma del contratto	9. Data di ultimazione e data di consegna	

Sezione 2: Particolari sulla nave

10. Tipo di nave
11. Portata lorda
12. Stazza lorda (tsl)
13. Stazza lorda compensata (tslc)

Sezione 3: Finanziamenti

	Moneta locale	ECU (tasso corrente)	% del prezzo di vendita
14. Prezzo contrattuale			
15. Perdite contrattuali previste (eventuali)			
16. Aiuti per l'esecuzione del contratto			
A. Concessi al cantiere:			
a) sovvenzioni			
b) agevolazioni			
c) agevolazioni fiscali particolari			
d) altri aiuti			
B. Concessi al cliente o all'ultimo proprietario:			
a) sovvenzioni			
b) agevolazioni di credito			
c) agevolazioni fiscali			
d) altri aiuti			

Per informazioni contattare:

Data:

Qualifica:

Firma:

Modulo n. 2

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUGLI AIUTI ACCORDATI AGLI ARMATORI PER L'ACQUISTO O LA TRASFORMAZIONE DI NAVI

1	2	3			4	5		
		Aiuto accordato				Mese in cui è stato concesso l'aiuto	Acquisto o trasformazione	
Caso	Identificazione	Forma	Importo	Particolari	Tipo di nave		Stazza (tslc)	Paese
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Per informazioni rivolgersi a: Data:

Qualifica: Firma:

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA

Nome della società:

Prima parte: Aiuti pubblici

Seconda parte: Cifra d'affari e beneficio/(perdita) (deve essere compilata da tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti diretti alla produzione)

Aiuti al funzionamento	Valore contrattuale (1) Costi/perdite (2)	Aiuti diretti ricevuti	Sostegni indiretti (vedi modulo n. 1)
1. Aiuti a favore di contratti a) relativi a contratti stipulati prima del 1° gennaio 1987 b) relativi a contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1987 c) di cui contratti relativi all'assistenza ai paesi in via di sviluppo			
2. Pagamento di altri costi operativi tra cui copertura delle perdite e aiuto di salvataggio (vedi articolo 5)			
Aiuti-alla ricostruzione			
3. Investimenti			
4. Indennità di licenziamento			
5. Altri costi di chiusura pagati da una cassa			
6. Costi/introiti provenienti dalla cessione di elementi dell'attivo			
7. Costi di conversione			
8. Spese di ricerca e di sviluppo			
9. Altri costi di ristrutturazione			

	Anno più recente	Anno precedente
10. Cifra d'affari		
11. di cui cifra d'affari corrispondente alla costruzione e alla trasformazione di navi mercantili a) fatturato corrispondente a contratti stipulati prima del 1° gennaio 1987 b) fatturato corrispondente a contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1987 c) di cui fatturato relizzato a titolo dell'aiuto allo sviluppo a paesi in via di sviluppo		
12. Perdite (eventuali)		
13. Beneficio corrispondente alla costruzione e alla trasformazione di navi mercantili: a) relativo a benefici/perdite su contratti b) relativo a movimenti di fondi c) relativo a spese di ristrutturazione		

Terza parte: Cash Flow (deve essere compilata da tutte le imprese che hanno registrato perdite (punto 12) e che hanno ricevuto fondi pubblici)

	Anno più recente	Anno precedente
<i>Spese</i>		
14. Perdite d'esercizio al lordo dell'ammortamento		
15. Spese per investimenti		
16. Altre spese		
17. Altre modifiche del fondo di cassa		
<i>Provenienza dei fondi</i>		
18. Capitali propri: a) da azionisti pubblici b) da azionisti privati		
19. Prestiti e scoperti: a) da fonti pubbliche a) di cui aiuti per l'esecuzione del contratto b) da fonti private b) di cui corredate di garanzia statale		
20. Sovvenzioni pubbliche: a) di cui aiuti per l'esecuzione del contratto		

Per informazioni rivolgersi a: Data:

 Qualifica: Firma:

Modulo n. 4

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUI CANTIERI DI COSTRUZIONE DI NAVI MERCANTILI (INSTALLAZIONE E MANODOPERA)

Sezione 1: Installazione Data: Impresa

1. Ormeggio/Banchina/Piani	2. Attività usuale	3. Dimensione	4. Capacità

Sezione 2: Libro ordini mercantili Data:

5. Ormeggio n.	6. Numero della nave	7. Tipo di nave	8. SLC	9. Stato di avanzamento dei lavori
10. Totale nuovi ordinativi		19	n.	SLC
11. Totale lavori ultimati		19	n.	SLC

Sezione 3: Occupazione nella costruzione navale Data:

12. Per attività	19. Per qualifica (costruzione mercantile)
13. Mercantile	20. Lavoratori manuali
14. Offshore	21. Impiegati
15. Navale	22. Totale mercantile
16. Riparazioni	23. Subappaltatori
17. Altri	24. Modifica del numero di impieghi
18. Totale	
25. Numero totale di ore di lavoro del cantiere	
26. Numero di ore di lavoro per la costruzione mercantile e la conversione	

Per informazioni rivolgersi a: Data:

Qualifica: Firma: